


DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE

LODOVICO ZDEKAUER

Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento



ANCONA - FERMO
2016

© 2016 by Deputazione di Storia Patria per le Marche, Ancona

Composizione e stampa: Andrea Livi editore, Largo Falconi 4 - 63900 Fermo
tel. 0734 227527 - info@andrealivieditore.it - www.andrealivieditore.it

Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-7969-379-4

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia,
anche per uso interno o didattico.

LODOVICO ZDEKAUER

Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento

a cura di
FRANCESCO PIRANI

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI
Aula Magna dell'Università degli Studi di Macerata
19 marzo 2015

Ancona - Fermo 2016

150° Deputazione di storia patria per le Marche

Convegno di studi

LODOVICO ZDEKAUER

DISCIPLINE STORICHE E INNOVAZIONE FRA OTTO E NOVECENTO

Aula Magna dell'Università degli Studi di Macerata

Piaggia dell'Università, 2 - Macerata

19 marzo 2015

Programma

Ore 9,30 - Saluto delle Autorità

ore 14,30

Luigi LACCHÈ

MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DI MACERATA
Saluto introduttivo

Federico VALACCHI

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Zdekauer, gli archivi e l'archivistica

Paolo Luigi NARDI

UNIVERSITÀ DI SIENA
Per la biografia intellettuale di Zdekauer

Giammario BORRI

UNIVERSITÀ DI MACERATA
*Zdekauer e l'insegnamento
della diplomatica a Macerata*

Gilberto PICCININI

PRESIDENTE DELLA DEPUTAZIONE
DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE
*Zdekauer e la Deputazione
di storia patria per le Marche*

Francesco SALVESTRINI

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
*Zdekauer editore
delle fonti normative medievali*

Rosa Marisa BORRACCINI

Mirko GRASSO
UNIVERSITÀ DI MACERATA
*Zdekauer a Macerata:
reti intellettuali e familiari*

Marco MORONI

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Zdekauer e la storia del commercio

Francesco PIRANI

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Zdekauer e il medioevo marchigiano

Luigiaurelio POMANTE

UNIVERSITÀ DI MACERATA
*L'Università di Macerata ai tempi
di Zdekauer un ateneo in espansione*

Giuliano PINTO

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Conclusioni

Francesco Salvestrini

STORIOGRAFIA GIURIDICA ED ERUDIZIONE STORICA
NEL SECOLO XIX.
LODOVICO ZDEKAUER EDITORE
DEGLI STATUTI MEDIEVALI TOSCANI*

Lo studio della normativa comunale nella Toscana di fine Ottocento

Sul finire del secolo XIX e nel primo Novecento gli storici del diritto italiano non guardavano alla legge e al suo sviluppo storico come a semplici strumenti del vivere civile. Avendo ormai digerito l'acquisizione dei codici, espressioni esclusive di un diritto positivo proveniente dalla Francia e alternativo alla tradizione, essi studiavano gli ordinamenti delle città comunali perché li ritenevano elementi fondanti di un'esperienza giuridica più propriamente italiana. La ricerca sulle antiche normazioni locali sembrava loro consentire, almeno in sede programmatica, di superare il particolarismo dei codici preunitari, mirando per questa via ad un 'diritto nazionale' che traeva le sue origini e suoi principi ispiratori proprio dall'iniziativa dei legislatori medievali¹.

Era logico che un tale approccio desse il massimo rilievo all'edizione degli Statuti, sia di enti territoriali che di organismi corporativi². I giuristi

* Il presente contributo riprende ed integra il mio testo *Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli Statuti pistoiesi*, in R. NELLI, G. PINTO (a cura di), *Statuti Pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, I, *Studi*, Società Pistoiese di Storia Patria, Pistoia 2002, pp. 15-79. Abbreviazioni usate nel testo: ADSPT, Firenze, Archivio della Deputazione di Storia Patria per la Toscana; BNCF, CCh = Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Carteggio Chiappelli; BCFP, CCh = Pistoia, Biblioteca Comunale Forteguerriana, Carte Chiappelli, 1996; «ASI» = «Archivio Storico Italiano»; «BSP» = «Bullettino Storico Pistoiese»; «BSSP» = «Bullettino Senese di Storia Patria»; «MSV» = «Miscellanea Storica della Valdelsa».

¹ Rinvio in proposito a F. SALVESTRINI, *Erudizione storica e tradizioni normative. La stampa degli Statuti medievali toscani tra età moderna e contemporanea*, in F. CIAPPI, O. MUZZI (a cura di), *Studi in onore di Sergio Gensini*, Polistampa, Firenze 2013, pp. 237-278; ed anche a Id., *Prefazione. Un nuovo sguardo su Pasquale Villari medievista*, in S. LA LOTA DI BLASI, *Pasquale Villari. Uno storico positivista alla ricerca del Medioevo. Con alcuni inediti dai carteggi della Biblioteca Umanistica di Firenze e della Biblioteca Apostolica Vaticana*, Il Ponte, Padova 2016, pp. 11-13.

² Un repertorio ragionato delle edizioni e degli studi critici condotti all'epoca compare in F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Lapi, Città di Castello 1892, pp. 252-253,

cercavano nel loro dettato quanto vi fosse dell'antico 'elemento' romano e quanto di proveniente dall'innesto germanico. Gli eruditi locali che ad essi si avvicinavano davano libero sfogo alla curiosità bibliofila e alla glorificazione compiaciuta dei fasti municipali³. Il fiorire di numerosissime pubblicazioni a stampa finì per far emergere il particolarismo normativo più che la presunta tradizione giuridica comune ai vari popoli e alle città della penisola.

Durante questi decenni ricchi di iniziative, presenti un po' ovunque dalle Alpi alla Sicilia, la Toscana era senza dubbio una regione all'avanguardia nel campo dell'insegnamento e della ricerca storico-giuridica, così come nell'edizione delle fonti medievali⁴. Le sue istituzioni culturali, in particolare fiorentine, senesi e pisane, costituivano, a vari livelli, il nucleo propulsore di quella che è stata definita scuola 'economico-giuridica'⁵. La resa a stampa degli antichi ordinati procedeva con modalità ampiamente settoriali. Si producevano contributi specifici per ciascuna fonte trattata, e solo in momenti successivi, nonché limitati, tentativi di sintesi e iniziative di comparazione. Era, però, comune, fra gli studiosi migliori, che un solo personaggio affrontasse in più occasioni l'analisi e la pubblicazione di testimonianze differenti. Ecco dunque che autori come il paleografo e diplomatista Cesare Paoli (1840-1902) o lo storico del diritto Luigi Chiappelli (1855-1936) dedicavano pagine alle carte fiorentine, ma anche alle fonti senesi e agli archivi di Pistoia, così come agli Statuti dei centri minori o ai testi normativi delle comunità rurali⁶. Essi non erano spinti da intenti campanilistici, ma agivano nella

259-261. Un elenco relativo agli Statuti di enti non territoriali era invece fornito da G. GONETTA, *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri d'Italia. Con saggio di bibliografia estera*, Tip. Del Senato, Roma 1891.

³ Cfr. F. SALVESTRINI, *Il medioevo nella memorialistica e nell'erudizione storica di San Miniato al Tedesco fra Sette e Ottocento*, in G.M. VARANINI (a cura di), *Storiografia e identità dei centri minori italiani tra la fine del Medioevo e l'Ottocento*, Firenze University Press, Firenze 2013, pp. 271-304.

⁴ E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*, Liguori, Napoli 1990, pp. 52-57; G. PINTO, *L'erudizione storica in Toscana e la nascita della Società pistoiese di storia patria*, «BSP», C, 1998, pp. 41-60: 41-42.

⁵ Cfr. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo* cit., pp. 17-25.

⁶ C. PAOLI, *Due Statuti del secolo XIII sul comandamento della guarentigia*, «ASI», s. IV, X, 1882, pp. 250-258: 256-258; L. CHIAPPELLI, *Contributi alla Storia del Diritto Statutario. Età degli antichissimi Statuti di Pistoia*, ivi, s. IV, XIX, 1887, pp. 75-89; C. PAOLI, *Capitoli dei "Paciali" di Pistoia del MCCCCLV, confermati dalla Signoria di Firenze nel MCCCCLXXIII*, «BSP», I, 1899, pp. 11-24. Cfr. in proposito F. NERI, *I capitoli dei "Paciali" del 1455*, in E. VANNUCCHI (a cura di), *Pistoia e la Toscana nel Medioevo. Studi per Natale Rauty*, Società Pistoiese di Storia Patria, Pistoia 1997, pp. 231-251; PINTO, *L'erudizione storica* cit., p. 55.

prospettiva di una ricostruzione più ampia che avrebbe dovuto scaturire dalla somma di queste indagini come il piano sfaccettato di un vasto *puzzle* conoscitivo.

Del resto l'impronta positivista degli studi sul passato aveva subito un processo di profonda evoluzione in rapporto, soprattutto, all'età di Francesco Bonaini (1806-1874). A partire dagli anni Ottanta del secolo XIX si erano fatte più forti le istanze sociali ed erano emerse nuove questioni di natura epistemologica. Sulla scia delle posizioni espresse da Karl Lamprecht (1856-1915) e per la progressiva acquisizione di suggestioni comtiane, alcuni settori d'avanguardia nella ricerca storica e 'sociologica' intendevano il rigore dell'analisi storiografica coincidente col metodo delle scienze fisiche e naturali. La storia come scienza e come 'fisica sociale', nell'assunto mutuato da Fustel de Coulanges, animava un dibattito che fu di grande momento anche presso gli studiosi del mondo accademico italiano, ove si vennero delineando una 'scuola economico-giuridica' ed un'area, più modesta, del cosiddetto 'metodo storico', che avevano, in senso lato, come denominatore comune una concezione scientifica dell'attività culturale⁷. Tuttavia molti esponenti del positivismo peninsulare non abbandonarono le acquisizioni

⁷ Il dibattito sulla storia come scienza, aperto in Italia da Niccola Marselli (N. MARSELLI, *La scienza della storia*, Loescher, Torino 1873-1880, 3 voll., rist. nel 1885; nuova ed. del I vol. a cura di F. Rizzo Celona, Giannini, Napoli 1987), avrà un lungo seguito nel primo Novecento, come mostra il celebre articolo di G. SALVEMINI, *La storia considerata come scienza*, «Rivista italiana di sociologia», VI, 1902, pp. 17-54, in partic. 19, 21-38. Cfr. in proposito M. BISCIONE, *Gaetano Salvemini e la polemica sulla storia come scienza*, «Rivista di storia della storiografia moderna», I, 1980, n. 2, pp. 29-49: 32-34, 47-48; F. TESSITORE, *La storiografia come scienza*, in ID., *Filosofia e storiografia*, Morano, Napoli 1985, pp. 17-78 (1^a ed. 1982); ed anche ID., *Contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, 5 voll., Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1995-2000, in partic. i voll. III e IV; nonché i testi in P. ROSSI (a cura di), *Lo storicismo contemporaneo*, Loescher, Torino 1968, in partic. *Introduzione*, p. XII e i testi alle pp. 325-330 e 333-345. Per l'influenza della dottrina comtiana cfr. M. LARIZZA LOLLI, *Comte e l'Italia (1849-1857)*, in E.R. PAPA (a cura di), *Il positivismo e la cultura italiana*, prefaz. di N. Bobbio, Angeli, Milano 1985, pp. 63-110; più in generale F. BARBARO, *Sociologia e positivismo in Italia: 1850-1910. Un capitolo di sociologia storica*, ivi, pp. 163-225, in partic. 176-196. Per il versante weberiano della problematica, D. CONTE, *Storicismo e storia universale. Linee di un'interpretazione*, Liguori, Napoli 2000, pp. 85-99. Sulla distinzione tra positivismo ed «area del metodo storico» cfr. E. ARTIFONI, *Carlo Cipolla storico del medioevo: gli anni torinesi*, in G.M. VARANINI (a cura di), *Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento*, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Verona 1994, pp. 3-31, in partic. 6; ID., *La storiografia della Nuova Italia, le deputazioni regionali, le società storiche locali, in Una regione e la sua storia*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 1998, pp. 41-59: 55-56. Cfr. anche oltre nel presente testo.

dell'analisi critico-filologica. La ricostruzione rigorosa ed 'esatta' del passato si sostanziò, pur sempre, dell'indagine euristica, e si esplicitò in primo luogo nell'edizione delle fonti.

Limitandoci, dunque, alle città toscane, possiamo osservare come durante il periodo grosso modo compreso fra il 1880 e il 1910 si siano succedute alcune delle più importanti edizioni concernenti i *corpora* normativi dell'età comunale. A Firenze, rispettivamente nel 1855 e nel 1899, Bonaini e Gaetano Salvemini pubblicarono i celeberrimi Ordinamenti di giustizia del 1293-95⁸; Giuseppe Rondoni e Giuseppe Papaleoni nel 1882 e 1886 raccolsero i frammenti della più antica legislazione cittadina, e Romolo Caggese, nel 1910, pubblicò lo Statuto del Capitano del Popolo del 1322-25⁹. A Pisa fin dal 1870 il Bonaini aveva concluso la sua grande fatica sugli Statuti del Comune relativi ai secoli XII-XIV¹⁰. A Siena, dopo i lavori di Filippo Luigi Polidori e

⁸ F. BONAINI (a cura di), *Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293*, «ASI», n. s. I, 1855, pp. 1-93; G. SALVEMINI, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Carnesecchi e Figli, Firenze 1899, Appendice XII, pp. 384-432; entrambi i testi sono editi in ristampa anastatica come *Ordinamenti di Giustizia, 1293-1993*, Florentia Mater, Firenze 1993.

⁹ G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, Le Monnier, Firenze 1882; G. PAPALEONI, *Nuovi Frammenti dell'antico Costituto Fiorentino*, «Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia», pubblicata da I. Del Badia, I, 1886, n. 5, pp. 70-78 (rist. in 2 voll., Firenze 1902; rist. anast. dei 2 voll. Multigrafica, Roma 1978). L'edizione del Caggese era stata preceduta da uno studio codicologico del Salvemini che non fu tenuto nella debita considerazione dall'editore, e venne seguita da altri due importanti studi critici: P. SANTINI, *Le più antiche riforme superstiti dei Costituti fiorentini del Comune e del Popolo*, «ASI», LXXIX, 1921, II, pp. 178-250; R. PALMAROCCHI, *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il Costituto del podestà del 1322-25*, ivi, LXXXVIII, s. VII, XIV, 1930, pp. 57-107. Sono intervenuto su questi temi in F. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutari, il trattamento dei testi, la critica*, in *Statuti della Repubblica fiorentina*, ed. a cura di R. Caggese, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Olschki, Firenze 1999, I, pp. IX-LII: XXXV-XLVII. Per una panoramica sulle edizioni e lo studio delle fonti normative fiorentine cfr. A. ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel Tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi*, ivi, pp. LIII-CI; L. RAVEGGI, L. TANZINI (a cura di), *Bibliografia delle edizioni di statuti toscani, secoli XII-metà XVI*, Olschki, Firenze 2001, pp. 24-40; L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo Statuto cittadino del 1409*, Olschki, Firenze 2004; ID., *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dalla fine del Duecento all'inizio del Quattrocento*, Edifir, Firenze 2007; E. FAINI, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII-metà XIII)*, «ASI», CLXXI, 2013, disp. III, pp. 419-481.

¹⁰ F. BONAINI (a cura di), *Statuti inediti della Città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Vieusseux, Firenze 1854-70; cfr. anche L. SIMONESCHI (a cura di), *Ordinamenti suntuari pisani per gli anni 1350, 1386*, Mariotti, Pisa 1889; A. GAUDENZI, *A proposito di un nuovo manoscritto*

Luciano Banchi compiuti fra anni Sessanta e Settanta¹¹, lo Zdekauer editava nel 1897 il Costituto del Comune del 1262, e il Lisini faceva uscire nel 1903 il Costituto del Comune volgarizzato del 1309-10¹². Lucca città che aveva visto pubblicati i propri Statuti del 1308 già nel 1867, si arricchiva diciassette anni dopo di un'edizione dei frammenti duecenteschi per cura del De Stefani¹³. Se Arezzo non conoscerà in questa stagione la stampa dei suoi più importanti Statuti municipali¹⁴, per Prato, nel 1888, si rendevano noti alla comunità degli studiosi gli Ordinamenti sacratì e sacratissimi del 1292¹⁵; Volterra si arricchiva, fra 1879 e 1912, dei lavori di Cinci e Solaini sugli Statuti quattrocenteschi e sul Costituto del Popolo¹⁶; e Pistoia vedeva l'attenzione degli studiosi concentrata sui suoi precocissimi testi del secolo XII¹⁷, dei quali nel 1882 uscì una nuova edizione per cura di Francesco Berlan¹⁸.

del Costituto Pisano, «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei - Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», s. V, III, 1894, pp. 690-701.

¹¹ FL. POLIDORI (a cura di), *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, I, Romagnoli, Bologna 1863; II, a cura di L. Banchi, ivi, 1871; III, a cura di L. Banchi, ivi, 1877.

¹² L. ZDEKAUER (a cura di), *Il Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, Hoepli, Milano 1897; rist. anast. Forni, Bologna 1974 e 1983; A. LISINI (a cura di), *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX edito sotto gli auspici del Ministero dell'Interno*, Lazzeri, Siena 1903, 2 voll.

¹³ *Statutum Lucani Communis - Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, in *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, t. III, parte III, Giusti, Lucca 1867; rist. anast. con presentazioni di V. Tirelli, Pacini Fazzi, Lucca 1991; C. DE STEFANI, *Frammento inedito degli statuti di Lucca del 1224 e del 1232*, «ASI», s. V, XIII, 1894, pp. 249-255.

¹⁴ Ma cfr. l'indice delle rubriche relative ai codici del 1342 e '45 raccolto da G. GRAZZINI, *Arezzo. Archivio del Comune*, «Gli Archivi della storia d'Italia», V, 1907, pp. 24-55: 39-52.

¹⁵ A. GAUDENZI (a cura di), *Statuti del popolo di Bologna, del secolo XIII. Gli ordinamenti sacratì e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti con altri provvedimenti affini*, Farinelli Merlani, Bologna 1888; con in appendice gli *Ordinamenti sacratì e sacratissimi di Prato dell'anno 1292*, pp. 341-354. Su questo testo cfr. F. SALVESTRINI, *Gli statuti delle 'quasi città' toscane (secoli XIII-XV)*, in R. DONDARINI, G.M. VARANINI, M. VENTICELLI (a cura di), *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, Pàtron, Bologna 2003, pp. 217-242: 227-228.

¹⁶ A. CINCI (a cura di), *Statuti Volterrani MCCCCLXIII-MCCCCLXVI pubblicati secondo il testo dell'Archivio del Comune di Volterra*, Sbrogi, Firenze-Volterra 1879; E. SOLAINI, *Lo Statuto del Popolo di Volterra*, «ASI», s. V, L, 1912, pp. 3-38. Per la tradizione statutaria volterrana cfr. A. ZORZI, *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani dei secoli XIII-XV*, «Rassegna Volterrana», LXXV, 1998, pp. 33-43; SALVESTRINI, *Gli statuti delle "quasi città"* cit., pp. 224-225.

¹⁷ Cfr. F. SALVESTRINI, *Gli Statuti municipali*, in F. CARDINI (a cura di), *Storia della civiltà toscana*, I, *Comuni e signorie*, Le Monnier, Firenze 2000, pp. 99-114: 106.

¹⁸ F. BERLAN (a cura di), *Statuti di Pistoia del secolo XII reintegrati, ridotti alla vera loro*

La formazione di Lodovico Zdekauer cultore delle fonti normative medievali

La figura e l'opera di Lodovico Zdekauer sono state oggetto di contributi e interventi critici senza dubbio esaustivi, e vengono ampiamente ripercorse nel presente volume¹⁹. Ciò che si intende presentare nelle pagine che seguono è l'attività dello studioso boemo quale editore di Statuti, nonché attento cultore della normativa medievale, iniziando dalla sua formazione come storico del diritto, come paleografo e come diplomatista. Egli stesso riferì, attraverso le lettere e le sue memorie, di aver ricevuto una formazione alquanto composita. Dichiarò di aver ascoltato a Praga le lezioni del canonista Johann Friedrich von Schulte, uno dei padri della moderna storiografia giuridica, e di Karl Bernhard Esmarch; nonché di aver seguito a Vienna alcuni corsi dell'economista Lorenz von Stein, del filosofo e classicista Theodor Gomperz e dell'epigrafista Otto Hirschfeld, docente presso l'Archäologisch-epigraphische Seminar istituito nel 1876 in seno alla Facoltà filosofica di quella città. Parlò anche di un periodo trascorso a Monaco, dove ebbe modo di sentire Alois Ritter Brinz²⁰.

lezione, ed illustrati, Romagnoli, Bologna 1882. Il volume era stato preceduto da alcuni brevi *Studi storico-critici sugli Statuti di Pistoia del secolo XII*, Rossetti, Pistoia 1874, che presentavano un'edizione parziale dei testi e costituivano una sorta di premessa alla pubblicazione stessa, la quale risulta priva di prefazione benché provvista del commento continuo. Le due opere riprendevano ed emendavano le precedenti stampe: *Statuta Civitatis Pistoriensis Anno Christi MCXVII. & circiter Annum MCC. condita, una cum notis Cl. V. Huberti Benvoglianti*, appendice a L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, t. VI, Typographia Societatis Palatinae, Mediolani 1742, coll. 525-568; rist. anast. Forni, Bologna 1965 (anche Typis Bellotti, Arretii 1877), Diss. quinquagesima: *De Libertate, Immunitatibus, ac Privilegiis Civitatum, ac Principum Pistoriensibus collectio*, Ex Typographia Regia, Augustae Taurinorum 1755, pp. 1-28.

¹⁹ L. ZDEKAUER, *Ricordi di un quasi redento (1855-1896)*, a cura di F. Chiappelli, V. Vestri, «BSP», C, 1998, pp. 179-223. Sulle lettere dello Zdekauer conservate nel fondo Chiappelli della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze cfr. NARDI, *La carriera* cit., p. 751; circa i manoscritti depositati presso la Biblioteca Forteguerriana: *Notizie*, a cura di S. Cabitza, «BSP», XCIX, 1997, pp. 205-217: 206. Cfr. P. NARDI, *La carriera accademica di Lodovico Zdekauer storico del diritto nell'università di Siena (1888-1896)*, «Studi Senesi», supplemento alla centesima annata, II, Siena, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 1988 pp. 751-781 (su tale testo cfr. anche la recensione di N. RAUTY in «BSP», XCII, 1990, pp. 147-151); ID., *Lodovico Zdekauer e i suoi studi di storia pistoiese*, «BSP», C, 1998, pp. 61-85; ID., *Lodovico Zdekauer e Pistoia*, in *Statuti Pistoiesi del secolo XIII* cit., pp. 81-99; ID., *Maestri e allievi giuristi nell'Università di Siena. Saggi biografici*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 179-223; oltre ai testi del presente convegno.

²⁰ ZDEKAUER, *Ricordi* cit., pp. 191-192. Per gli studi dello Zdekauer a Praga e a Vienna, NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 63-65.

Agli studi giuridici Zdekauer affiancò un'educazione di matrice liberale, ereditata dal padre, e quell'apertura mentale espressa dall'attitudine per le culture straniere che appare tipica ancora oggi del popolo boemo. Nell'orientarlo verso l'indagine sulle fonti giuridiche del medioevo fu determinante, sempre a Vienna, la frequentazione dello Institut für österreichische Geschichtsforschung, allora diretto dal celebre Theodor von Sickel, uno dei fondatori della scienza diplomatica moderna²¹. Dovette risalire a quest'epoca anche il suo primo approccio coi lavori di Julius Ficker²². Quella del giovane Zdekauer fu dunque una formazione indirettamente ma sensibilmente influenzata dalla metodologia critico-filologica del Pertz, dai lavori del Waitz, dalla scuola del Reichsinstitut für Ältere Deutsche Geschichtskunde di Francoforte, e dal metodo storico rankiano, riconducibili al rigore della scienza diplomatica che trovava allora espressione nei *Monumenta Germaniae Historica*²³. La traduzione di questa cultura in attività di ricerca avvenne, però, in Italia, paese per il quale, come ebbe a scrivere in seguito, egli nutriva da sempre «un prepotente amore»²⁴. Nel 1876 e ancora nel 1880 era, infatti, a Venezia, dove ebbe un primo approccio con le fonti normative della Penisola destinato a confluire nel suo contributo sulla disciplina del gioco di fortuna nella Repubblica di san Marco²⁵. Nel 1880 si trovava a Roma, dove – come lui stesso riferisce – maturò la convinzione per cui la cultura storica italiana si potesse studiare con profitto solo a livello regionale, approfondendo la lettura delle fonti d'archivio relative ad aree tutto sommato circoscritte

²¹ Sebbene lo Zdekauer dichiarasse in seguito di aver seguito «un corso regolare di studi» presso tale istituto, come ha osservato il Nardi il suo nome non figura nel novero degli *ordentliche Mitglieder*, né in quello degli *ausserordentliche Mitglieder*, e quindi fu forse un semplice uditore (NARDI, *La carriera* cit., pp. 754-755).

²² Zdekauer ricorda il von Sickel come uno dei suoi maestri più importanti. Riferisce, in proposito, che quando costui venne a trovarlo a Siena, «ebbe per me (cosa rara in lui) parole cortesi e lusinghiere» (ZDEKAUER, *Ricordi* cit., p. 192). Circa i contatti col Ficker, ivi, p. 216. Zdekauer mantenne col maestro rapporti epistolari per molto tempo (cfr. ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 23, 11 luglio 1890).

²³ Cfr. in proposito anche F. FUSILLO, *Storicità e storiografia tra Otto e Novecento*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, direttori N. Tranfaglia, M. Firpo, VII, *L'età contemporanea*, 2, *La cultura*, UTET, Torino 1988, pp. 425-456.

²⁴ ZDEKAUER, *Ricordi* cit., p. 188.

²⁵ L. ZDEKAUER, *Il giuoco a Venezia sulla fine del secolo XVI*, «Archivio Veneto», XXVIII, 1884, pp. 132-146. Cfr. ZDEKAUER, *Ricordi* cit., pp. 187-190; NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., p. 67.

come i Comuni minori e le realtà locali, la cui conoscenza avrebbe poi contribuito a chiarire e a delineare i quadri generali²⁶.

Ecco, dunque, la decisione di recarsi in Toscana (1884), dove entrò in contatto col senatore Corsi, che gli aprì la sua ricca biblioteca di manoscritti giuridici e testi statuari. A Firenze città nella quale restò per circa quattro anni, completò le ricerche sul gioco d'azzardo nei secoli XIII e XIV, i cui risultati comparvero sull'«Archivio Storico Italiano», e iniziò ad occuparsi della normativa municipale²⁷. Di sicuro il contatto con l'ambiente della Deputazione toscana di storia patria e con Cesare Paoli contribuirono a delineare il suo interesse per l'edizione delle antiche fonti legislative e gli consentirono di acquisire gli elementi più tipici dell'erudizione storica toscana allora in grande sviluppo. Forse fu l'amicizia con Luigi Chiappelli, probabilmente conosciuto in occasione dei soggiorni in Germania (Chiappelli aveva studiato a Berlino e intratteneva rapporti epistolari con molti storici tedeschi), che successivamente portò Zdekauer a Pistoia, dove egli si recò spinto dall'interesse verso i Comuni minori, «per dedicarsi ad illustrare il passato d'una piccola città italiana, avente una storia d'importanza generale»²⁸.

Zdekauer non fu certamente l'unico studioso di formazione tedesca allora attratto dalla cultura storica toscana e attento alle testimonianze d'età medievale. Tuttavia egli fu l'unico che si dedicò all'edizione delle antiche fonti normative, privilegiando non Firenze, su cui scrisse ben poco, ma le altre città e i piccoli centri della regione. A questi, infatti, attribuì una sor-

²⁶ «Solo nei limiti della Regione vi è ancora modo di lavorare con profitto [...] di mettere in luce documenti importanti e finora sconosciuti. La Regione, ecco il campo, ecco il confine che mi si poneva innanzi e lo afferrai risoluto di andare in fondo» (ZDEKAUER, *Ricordi* cit., p. 195). Nella lettera inviata a Luigi Chiappelli con la quale nel 1901 accettava la presidenza della Società Pistoiese di Storia Patria, Zdekauer ribadiva «che non le vicende dei grandi e dei pochi, ma quelle dei piccoli e degli umili fanno l'ossatura della storia umana. Onde segue di necessità che le vicende dei Comuni minori costituiscono come la chiave per comprendere la storia dei grandi» (testimonianza riportata da PINTO, *L'erudizione storica* cit., p. 59 e NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 81-82).

²⁷ ZDEKAUER, *Ricordi* cit., pp. 195-196; L. ZDEKAUER, *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, «ASL», s. IV, XVIII, 1886, pp. 20-74; s. IV, XIX, 1887, pp. 3-22.

²⁸ L. CHIAPPELLI, *Lodovico Zdekauer*, ivi, LXXXII, s. VII, II, 1924, pp. 159-174: 162. Cfr. in proposito anche Q. SANTOLI, *Luigi Chiappelli (1855-1936)*, «BSP», XXXVIII, 1936, pp. 49-63; M. SBRICCOLI, *Luigi Chiappelli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 24, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1980, pp. 498-500: 499; si veda inoltre G. PAMPALONI, *La Società pistoiese di storia patria e il "Bullettino Storico Pistoiese": 80 anni di presenza culturale*, «BSP», LXXXII, 1980, pp. 3-14: 5.

ta di ruolo anticipatore per la grandezza raggiunta dalla Repubblica di san Giovanni durante i secoli del pieno e del tardo medioevo²⁹. D'altro canto, se è impossibile attribuire al solo Zdekauer l'introduzione della scienza critico-filologica e della diplomatica austro-tedesche nel trattamento delle fonti toscane³⁰, in questa trasmissione di elementi culturali egli svolse, senza dubbio, un ruolo di primo piano³¹.

Gli studi compiuti e le esperienze maturate generarono, dunque, la grande passione di Zdekauer per la storia e le fonti del medioevo toscano. A tali temi egli dedicò gran parte della sua vita, osservandoli nella prospettiva, squisitamente positivista, di un interesse per quella realtà sociale ed economica che all'epoca si definiva 'vita civile' del passato. Il suo ambito di indagine fu soprattutto il Duecento, periodo nel quale collocò il momento di massimo splendore della civiltà comunale, prima che l'affermazione dei regimi di Popolo, la crisi irreversibile della magistratura podestarile e l'esiziale divisione in fazioni contrapposte portassero alla decadenza del regime repubblicano, al progressivo dissolvimento dello 'spirito' civico originario e alla perdita della gloriosa autonomia municipale³².

²⁹ La bella chiusa dell'introduzione allo Statuto senese cita, infatti: «il suo [di Firenze] primato indiscusso incomincia solo nell'ultimo quarto del secolo [XIII]; per cui la sua costituzione, e quasi direi la sua civiltà, si spiegheranno interamente solo quando saranno studiate le istituzioni delle città minori, che la precedettero nel primato della Tuscia e le prepararono, nella moneta, nei commerci, nelle arti, nella sapienza civile, materialmente ed intellettualmente, il terreno» (*Il Costituto del Comune di Siena* cit., *Dissertazione sugli Statuti del Comune di Siena fino alla redazione dell'anno 1262*, p. CVII).

³⁰ Poiché non mancarono i contatti diretti degli storici ed eruditi toscani con le scuole tedesche, si pensi solo, per Pistoia, al Chiappelli, o, per Siena, a Luciano Banchi.

³¹ Cfr. E. SESTAN, *Quinto Santoli storico pistoiese*, in ID., *Scritti vari*, III, *Storiografia dell'Otto e Novecento*, a cura di G. Pinto, Le Lettere, Firenze 1991, pp. 387-403 (1 ed. 1964): 388-389; NARDI, *La carriera* cit., p. 753. Zdekauer rimase sempre molto legato al 'metodo tedesco', esaltato anche esplicitamente in alcune occasioni, come nella rassegna *Germania 1880-1887. Lavori sulla storia medioevale d'Italia*, «ASI», s. V, I, 1888, pp. 401-416: 401-403; II, 1888, pp. 204-220. Con una sua lettera da Siena del 1889 fu lui che segnalò alla redazione dell'Archivio Storico Italiano la nascita della «Deutsche Zeitschrift für Geschichts wissenschaft» (ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 17, 13 febbraio 1889). Per la corrispondenza di Zdekauer relativa alla storiografia tedesca del periodo cfr. anche ivi, 4, 14 e 15 ottobre 1886; 6, 8 maggio 1888; 7, 22 giugno 1888; 16, 15 gennaio 1889; 42, 1 settembre 1896; 52, 15 settembre 1913.

³² Al riguardo Zdekauer, nell'introduzione al Costituto senese, scriveva: «La generazione che varcò la soglia del Dugento è quella, a cui appartiene, per così dire, l'idea madre del Costituto: esso è per eccellenza creazione del periodo consolare. La Potesteria, coi suoi giudici e notari lombardi e romagnuoli, fecondò il terreno così bene preparato e ubertoso;

Lo Statutum Potestatis Communis Pistorii

Le due principali edizioni statutarie di Zdekauer, quelle che lo consacrarono ammirato culture di storia del diritto italiano, furono i due codici del Comune e del Popolo di Pistoia. Il primo (*Statutum Potestatis Communis Pistorii* del 1296) uscì nel 1888 per i tipi dell'editore Hoepli di Milano. Si trattava degli Statuti composti per volontà dei fiorentini al crepuscolo dell'autonomia pistoiese, ossia durante un periodo in cui, come il curatore stesso ebbe a scrivere, la piccola città toscana era ridotta a «sobborgo fiorentino», e le sue raccolte dispositive, «potius quam pro municipalis libertatis signo, pro libertatis termino habenda sunt»³³.

Zdekauer pensò di cimentarsi con codici ancora inediti che, per quanto più recenti rispetto alla precoce e nota normativa pistoiese, gli sembravano i testi maggiormente rappresentativi ai fini di un'analisi della realtà politica, dell'organizzazione istituzionale e della compagine storico-sociale. Lo studioso fece precedere all'edizione critica un ampio testo introduttivo costituito da una prefazione di carattere codicologico e da un'articolata *De statutis pistoriensibus saeculi XIII dissertatio*. Egli scelse di scrivere questi contributi

ma dopo poco tempo furono tagliate le ali alla nuova creazione politica del Comune italiano dalla gelosia dei partiti, e precisamente dal Popolo» (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., p. LXIII). Ancora circa la crisi del Comune conseguente all'avvento del *Populus*, pp. LXXXVII-LXXXVIII, CV. Su questi temi e sulla storia comunale del Duecento Zdekauer tornerà in molti studi relativi alle istituzioni e alla documentazione locale, cfr. ad es. *Le doti in Firenze nel Dugento*, «Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia», I, 1886, n. 7, pp. 97-103; *Patto dotale del maggio 1213 fra Migliore d'Abbate e Baldovino di Galletto per i loro figli Renaldo e Baldovino ed atti consecutivi*, ivi, pp. 103-106; *La confessione di legge nei patti dotali di Firenze*, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», III, 1887, pp. 234-241; *Usi popolari della Valdelsa cavati da documenti del Dugento*, «MSV», IV, 1896, pp. 64-66, 205-212; VI, 1898, pp. 44-45; *La vita pubblica dei Senesi nel Dugento. Conferenza*, Torrini, Siena 1897; *Il mercante senese nel Dugento*, Camera di Commercio, Siena 1899 (rist. 1925 e [1986]); *Per la storia del Pretore Senese (1231-1241)*, «BSSP», VII, 1900, pp. 468-472; *Studi sulla criminalità italiana nel Dugento e Trecento*, ivi, VIII, 1901, pp. 310-332. Questo interesse resterà anche in alcuni studi marchigiani (*Magistrature e Consigli nei Comuni marchigiani agli inizi del Trecento*, «Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche», s. III, II, 1916-17, pp. 221-244). Cfr. in proposito quanto osserva P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, V, Accademia Senese degli Intronati, Siena 1991, pp. 5-81: 13-14.

³³ *Statutum Potestatis Communis Pistorii anni MCCLXXXVI*, editum L. Zdekauer, Praecedit *De Statutis Pistoriensibus speculi XIII dissertatio*, Apud Ulricum Hoepli, Mediolani 1888, *Praefatio*, p. LXV. Cfr. in proposito anche PINTO, *L'erudizione storica* cit., p. 59.

in latino. Fino ai tardi anni Ottanta la sua conoscenza dell'italiano doveva essere buona ma non ancora perfetta, forse tale da sconsigliare l'impiego di tale lingua per la dotta introduzione ad una testimonianza così importante (essendo ricorso al latino nella dissertazione sul codice del Podestà, per uniformità impiegò tale idioma anche in quella anteposta alla stampa del *Breve*). Durante questo periodo i lavori di Zdekauer in italiano, per quanto già relativamente numerosi, erano abbastanza limitati nelle dimensioni e per lo più costituiti da commenti alle stampe di fonti minori. Egli usava ancora il tedesco per le bozze preparatorie ai suoi studi e per quei testi che forse non erano immediatamente destinati alla pubblicazione, come evidenzia il manoscritto *Zur Geschichte der mittelalterlichen Urkundenkritik* recentemente rinvenuto nell'archivio della Società Pistoiese di Storia Patria e uscito sul «Bullettino Storico Pistoiese»³⁴. Ricorrerà all'italiano in scritti di ampio respiro quando si sentirà maggiormente padrone della lingua e quando la sua stessa attività di studioso sarà stata assimilata, anche formalmente, alla produzione scientifica del suo paese di adozione³⁵. Ma a prescindere da questa motivazione per così dire contingente, l'uso del latino riconduceva al modello dei *Monumenta Germaniae Historica*, cui lo Zdekauer si rifaceva in modo ancora diretto durante i primi anni di lavoro in Toscana. L'impronta dei *Monumenta* e, più in generale, della diplomatica tedesca appare, del resto, molto forte nelle edizioni pistoiesi. Basti pensare alla nota che il curatore faceva al principio della *Dissertatio* premessa ai *Breve et ordinamenta Populi*, allorché rinviava alla definizione del 'breve' data da Heinrich Brunner, «scholae berolinensis antecessor»³⁶. La stessa presenza di documenti trascritti all'interno del testo introduttivo richiamava i commenti delle maggiori opere germaniche³⁷.

³⁴ L. ZDEKAUER, *Zur Geschichte der mittelalterlichen Urkundenkritik* (Per una storia della critica medievale dei documenti), trascrizione e traduzione a cura di A. Petrucciani, «BSP», C, 1998, pp. 225-245.

³⁵ Scriveva, infatti, ricordando il primo periodo di residenza a Firenze: «Ero riuscito, per quanto è umanamente possibile, a vincere le difficoltà della lingua [italiana] che gli sciocchi credono facile, mentre volerla imparare a fondo è, precisamente, la fatica di Sisifo, poiché non vi si riesce mai, ma bisogna ricominciare sempre da capo» (ZDEKAUER, *Ricordi* cit., pp. 200-201).

³⁶ *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii anni MCCLXXXIII*, editi L. Zdekauer, Praeedit *De Ordinamentis Populi Pistoriensis speculi XIII. Dissertatio*, Apud Hulricum Hoepli, Mediolani 1891, *Praefatio*, pp. XIII-XIV. «Nella critica delle fonti toccò alla Germania mettersi alla testa del movimento, per causa della sua grande impresa dei *Monumenta Germaniae*» (L. ZDEKAUER, *Germania 1880-1887. Lavori sulla storia medioevale d'Italia*, «ASI», s. V, I, CLV, 1888, 3, pp. 401-403: 402).

³⁷ Egli raggiunse solo in parte lo scopo. Infatti, nella sua critica all'edizione, Otto Hartwig dichiarò che sarebbe stato meglio se il curatore avesse scritto la sua prefazione in italiano piuttosto

In generale è evidente la matrice erudita dell'opera condotta da Zdekauer, sottolineata dalla retorica invocazione al lettore posta in fondo alla prima parte della *Praefatio* al volume³⁸. Tali metodi di trascrizione e di commento ai testi, che evocavano anche modelli italiani e toscani (si pensi al Muratori o a Giovanni Lami), non si ritroveranno nei successivi lavori dello studioso. Ad esempio, per quanto riguarda l'edizione del Costituto senese, forse accogliendo alcune critiche avanzate dai recensori, egli muterà l'organizzazione della materia trattata, riducendo numericamente e riunendo in appendice i documenti relativi alla dissertazione proemiale³⁹.

Il codice degli Statuti da cui Zdekauer trasse l'edizione era stato da lui rinvenuto nel fondo strozziano dell'Archivio di Stato di Firenze. Sia il Berlan che il Chiappelli avevano sostenuto l'esistenza di un esemplare anche presso l'Archivio del Comune di Pistoia. Zdekauer compì un'attenta ricerca negli archivi della città e, «post multas ambages», giunse alla conclusione che lo Statuto del Podestà del 1296 restava solo in questa copia conservata dal senatore Carlo Strozzi, probabilmente (egli mantenne la forma dubitativa)⁴⁰ redatta per volontà dei magistrati della dominante, e quindi composta non a Pistoia ma nel capoluogo toscano. A riprova della stesura fiorentina egli citava un errore compiuto dal copista, che aveva tracciato «Florentiam» in luogo di «Pistorium» in un punto del testo⁴¹.

Zdekauer descrisse minutamente il codice cartaceo, di sicuro ridotto rispetto alle dimensioni originarie⁴². Poiché il volume risulta composto in larga misura da stratificazioni non datate, il curatore si dilungò, nella dissertazione introduttiva, sulla collocazione cronologica della materia giuridica in esame. Egli evidenziò un nucleo originario risalente secondo lui al 1267,

che in un latino peggiore di quello dei compilatori medievali («Hätte es dem herausgeber doch gefallen, dieselbe in italienischer Sprache zu schreiben! Denn sein Latein ist wirklich noch schlimmer, als das des Amadore de Rabbiacanina und seiner Genossen», recensione di O. HARTWIG in «Historische Zeitschrift», Neue Folge 25. Band, 1889, pp. 344-349: 348).

³⁸ *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. VIII.

³⁹ *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., pp. CIX-CXV.

⁴⁰ «Exemplar esse, quod florentini ipsi sibi confecerint [...] nec asseverare nec refellere audeo» (*Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. VI).

⁴¹ *Ivi*, cfr. anche nota 1. Si vedano in proposito le lettere di Zdekauer al Chiappelli nelle quali lo studioso boemo chiedeva delucidazioni circa questa copia pistoiese del codice (BCFP, CCh, n. 126, 19 gennaio e 27 gennaio 1887); NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 71-72.

⁴² *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. v. Per una descrizione del codice in larga misura desunta dai testi introduttivi dello Zdekauer cfr. anche *Catalogo della raccolta di statuti*, V, N-Q, a cura di C. Chelazzi, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1960, pp. 434-435.

anno nel quale Pistoia si dette in signoria a Carlo d'Angiò e si affermò il dominio politico della Parte Guelfa locale in stretta dipendenza da quella fiorentina. Su questo testo base, che recepiva la normativa anteriore e veniva definito da Zdekauer Statuto «angioino» della città, si andarono sovrapponendo le riforme degli anni 1270-1296⁴³.

Il curatore proseguì la sua analisi illustrando le fonti del testo legislativo, che riunì in tre gruppi: il primo concernente la documentazione anteriore alla compilazione angioina, il secondo comprendente il corpo centrale dello Statuto (1267) con le aggiunte ad esso fino al 1295, il terzo relativo alle norme emanate nel 1295-96, con le relazioni fra lo Statuto pistoiese e quello fiorentino del 1324. Circa le fonti del primo gruppo scelse di esaminare accuratamente, come alcuni anni prima aveva fatto il Rondoni per i più antichi frammenti del Costituto fiorentino, e sulla scia del metodo euristico del Paoli, il diplomatico del Comune e quello degli enti ecclesiastici cittadini, i quali spesso esemplavano le rubriche loro necessarie, fornendo copie che, in mancanza dei testi originali, finivano per restare le sole versioni conservate. Seguendo tale procedimento egli poteva risalire con certezza fino ai frammenti allora datati al 1117, e quindi al più antico Costituto cittadino, presentando una lista degli articoli che il codice duecentesco aveva da quello mutuato e successivamente riproposto⁴⁴. Riportava poi per intero vari documenti dei secoli XII e XIII rinvenuti principalmente fra le pergamene del Capitolo della cattedrale e dell'Opera di San Iacopo, nonché dal *Liber censuum*, attestanti i precedenti usi e negozi giuridici menzionati nello Statuto. Per questa via rilevava quali fossero le fonti più antiche del codice. Arrivava, così, alla conclusione che, per esempio, gli articoli «de tutela» erano parte della normativa maggiormente risalente; oppure che alcune leggi tratte dalle consuetudini locali tradivano una più o meno evidente matrice romanistica permeata dalle istanze della società comunale. Basti pensare alla «credentia non faciendā filio familias», nata da una rielaborazione statutaria del senatoconsulto macedoniano adattato alle nuove esigenze delle transazioni patrimoniali⁴⁵.

⁴³ Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. XXXV. In proposito aveva già affermato come «nel testo d'ogni statuto si debba distinguere colla massima cura quello che vi è di originale e quello che vi è aggiunto posteriormente; cercando di definire, per quanto è possibile, a quale data appartengano le varie parti» (L. ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti del Comune di Siena*, «Studi senesi», VI, 1889, pp. 152-206; IX, 1892, pp. 35-75: 157).

⁴⁴ *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. XII.

⁴⁵ Cfr. *ivi*, p. XVI. Sull'interpretazione di questo senatoconsulto negli Statuti toscani del Duecento cfr. L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze 1853, rist. anast.

Interessante, e rilevato come opportuno anche dai recensori dell'opera, è il rapporto che Zdekauer stabiliva fra i giuramenti previsti per i magistrati pistoiesi e quelli pronunciati dagli ufficiali del contado⁴⁶. In altre parti del saggio l'autore evidenzia i contatti fra pistoiesi e fiorentini quali vengono riflessi nella lettera statutaria e nella documentazione relativa alla prima metà del Duecento. Tramite alcune carte di arbitrato e documenti relativi all'elezione dei Podestà egli illustra il prevalere del dominio fiorentino. Nelle lotte di fazione tra *Milites* e *Populus* e nel progressivo esautoramento delle magistrature forestiere individua la fine dell'autonomia pistoiese⁴⁷. Si dilunga, poi, sull'uso del codice normativo per conoscere l'organizzazione dell'estimo cittadino, nonché la ripartizione delle imposte nel contado⁴⁸; temi che affronta comparando la legislazione municipale con quella, frammentaria, degli organismi corporativi⁴⁹. Nell'analizzare la materia giuridica della redazione 'angioina' rileva la prevalenza delle disposizioni di diritto pubblico; e sottolinea quali norme del nuovo regime guelfo siano da attribuire ad un'epoca precedente e quali, invece, da ascrivere al dominio di re Carlo⁵⁰.

Il periodo 1295-96 è giustamente indicato come fondamentale. Infatti alla fine del primo anno Pistoia statui che i Comuni di Lucca e Firenze (in realtà soprattutto quest'ultimo) avessero su di essa «plenam, liberam et generalem potestatem»; mentre i capitoli dell'anno successivo stabilivano «quod comune Florentie habeat plenam et liberam auctoritatem, licentiam et bailiam dirigendi et reformandi civitatem et populum Pistorii et districtus [...] et ordinandi et statuendi quicquid ei videbitur et placuerit pro bono et pacifico statu dicte civitatis et districtus»⁵¹. Con questa seconda deliberazione i pistoiesi affidavano la loro città ai fiorentini per cinque anni, affinché questi pacificassero, tramite loro ufficiali, l'instabile compagine delle lotte di fazione e provvedessero a riformare gli Statuti municipali. A seguito di tale dedizione i due giudici Amadore da Rabbiacanina e Lotteringo da Montespertoli ebbero l'incarico di riscrivere il diritto municipale, incarico cui assolsero in

Multigrafica, Roma 1975, Appendice, *Statuti del Comune di San Gimignano compilati nel 1255*, lib. II, rub. 49, p. 697.

⁴⁶ *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., pp. XVI-XVIII.

⁴⁷ Ivi, pp. XXII-XXVIII; cfr. anche pp. XXXI-XXXII.

⁴⁸ Cfr. ivi, pp. XLV-XLVI.

⁴⁹ Cfr. ivi, pp. XLVIII-XLVIII.

⁵⁰ Cfr. ivi, p. L.

⁵¹ Ivi, pp. LIII-LV.

tre mesi, modellando la normativa locale su quella della dominante⁵². Essi procedettero all'inserimento di numerosi articoli tratti dagli Statuti fiorentini, alcuni dei quali traslati *ad litteram* e facilmente individuabili, creando un nuovo codice di struttura composita che risultava dalla fusione dell'antica legge pistoiese con i dettami provenienti dalla Repubblica di san Giovanni⁵³.

Lo Statuto, approvato dal Consiglio del Popolo il 1° agosto del 1296, risulta costituito da cinque libri più un trattato («Tractatus offitii Judicis deputati super dannis datis»). La prima partizione («De officialibus») contiene disposizioni di diritto pubblico; la seconda («De Civilibus») è dedicata quasi interamente al diritto civile; la terza («Maleficiorum»), da cui fu scorporato il citato *Tractatus*, è costituita essenzialmente da disposizioni di materia e di procedura criminale, con norme riguardanti l'ordine pubblico e la polizia urbana⁵⁴; la quarta («De extraordinariis») è la più eterogenea, con una prevalenza di articoli che possiamo ascrivere in senso lato al diritto pubblico; e infine la quinta («De publicis operibus»), è tutta dedicata alla disciplina dell'attività edilizia, forse frutto di un regolamento specifico successivamente accluso al testo statutario. Questa struttura accomuna la fonte pistoiese ad altri codici toscani del Duecento e del primo Trecento che presentano lo stesso numero di partizioni e un'analogia suddivisione della materia giuridica⁵⁵. La distribuzione del dettato in cinque libri venne attribuita da Zdekauer alla matrice romanistica, evidente anche nei codici del Comune senese⁵⁶.

Gli indici posti al termine del lavoro, molto apprezzati dai recensori, appaiono alquanto analitici e ancora oggi molto utili. Essi si compongono di ben dieci parti: indice dei nomi, indice geografico, indice delle materie religiose ed ecclesiastiche, cosa pubblica, arti e uffici privati, famiglia, formule giuridiche, agricoltura, computo di tempo, pesi, misure e moneta, e infine cose notevoli precedentemente non menzionate. Distinto da esse è il *Con-*

⁵² *Statutum Potestatis* cit., p. 282.

⁵³ *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., pp. LVIII-LXIII.

⁵⁴ Sulla materia criminale dello Statuto e, in particolare, sulla pena di morte nei due codici da lui pubblicati, Zdekauer tornò poi, da Macerata, nel 1903 (L. ZDEKAUER, *Osservazioni sulla pena di morte negli Statuti di Pistoia*, «BSP», V, 1903, pp. 1-7).

⁵⁵ Cfr. ad esempio *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, a cura di F. Salvestrini, ETS, Pisa 1994, in partic. *Introduzione*, pp. 34-35. Resta, però, la differenza con lo Statuto fiorentino diviso in quattro libri, così come quello di Arezzo (*Statuto di Arezzo, 1327*, a cura di G. Marri Camerani, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Firenze 1946).

⁵⁶ Lo Zdekauer sembra avvalorare una maggiore influenza del diritto comune sugli Statuti di Pistoia e di Siena rispetto alla più antica normativa fiorentina (cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione* cit., p. v; *Dissertazione*, pp. LVIII e LXXXVII).

spectus operis, ossia l'indice generale⁵⁷. Zdekauer spiegava che procedendo in questo modo aveva inteso creare un nuovo tipo di sommario che implicitamente poneva come modello alternativo al tradizionale glossario mediolatino del Du Cange⁵⁸. Quest'ultimo, infatti, costituiva la base di lavoro per gli editori fin dalla prima metà dell'Ottocento. Ad esempio il Bonaini, nel pubblicare lo Statuto della Valdambra e quelli dei fedeli soggetti al cenobio di Vallombrosa (1851), aveva fatto seguire alla trascrizione delle fonti un elenco di 'voci' latino-barbare, che proponeva a integrazione del pur vasto *Glossarium* sulla base del latino corrente in area italiana⁵⁹. Zdekauer, obliterando del tutto il referente francese, decise di non realizzare un glossario del testo pistoiese, nell'attesa di un repertorio italico del latino medievale da condursi autonomamente rispetto al compendio d'Oltralpe⁶⁰. Inoltre scelse di non appesantire il volume con il commento continuo, che giudicava comunque insufficiente, poiché, per quanto condotto con la massima attenzione, non poteva soddisfare ogni curiosità erudita⁶¹. In compenso offrì un indice analitico che rifletteva il metodo filologico dei *Monumenta Germaniae Historica* e che, pur nell'ovvia arbitrarietà della ripartizione tematica, agevolava la ricerca di singoli lemmi e la rapida individuazione degli istituti giuridici.

Queste, dunque, sono le caratteristiche del lavoro compiuto nel 1887 e dato alle stampe durante l'anno successivo. Le sue indubbie qualità furono ampiamente apprezzate dai recensori del volume, i quali, sulle pagine di prestigiose riviste, non tardarono ad occuparsene in maniera molto dettagliata.

⁵⁷ Cfr. l'analoga partizione degli indici apposti al Costituto senese: *Index nominum, Index geographicus, Ecclesia, Comune et populus, Artes et officia privata, Quae familiam, coniunctos, consortes spectant, Formulae et sollemnia verba iuris, Res rustica, Quae temporis computationem, quae pondera et mensuras, quae monetam spectant, Notabilia varia* (*Il Costituto del Comune di Siena* cit., pp. 425-519).

⁵⁸ *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, conditum a Carolo du Fresne Domino Du Cange, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz 1954 (1 ed. 1678).

⁵⁹ Cfr. F. Bonaini (a cura di), *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del Conte Guido Guerra III e Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa degli anni MCCLIII e MCCLXIII degli abbatì Tesauro di Beccaria e Pievano*, Nistri, Pisa 1851 (estr. dai voll. II e III degli «Annali dell'Università Toscana»), pp. 66-67.

⁶⁰ Egli sembra avanzare una critica implicita al Bonaini stesso ed ai suoi emuli quando asserisce che non bisogna pensare più ad integrare il glossario del Du Cange, ma occorre procedere alla redazione di un repertorio squisitamente italico del latino medievale (*Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. VIII).

⁶¹ «Lo statuto municipale abbraccia tutti i lati della vita civile, e quindi esclude il commento perpetuo» (ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti* cit., p. 157).

Luigi Chiappelli, infatti, commentò l'opera in termini entusiastici in un suo intervento sull'«Archivio Giuridico» del 1888. Egli affermò che quella condotta da Zdekauer emergeva fra le analoghe iniziative editoriali, le quali, pur essendo in quel periodo abbastanza numerose, non sempre rispondevano «in tutto e per tutto alle giuste esigenze della vera critica storica». In particolare egli lamentava come non poche pubblicazioni si limitassero alla resa delle testimonianze d'archivio, senza accompagnarle con contributi introduttivi. Tali testi, peraltro, presupponevano «un'ampia, e svariata preparazione di studi storici, giuridici, ed economici», nonché una «profonda conoscenza dei diritti romano, germanico, canonico, e statutario». Per procedere all'analisi delle influenze provenienti dai diritti anteriori era necessaria un'attenta comparazione fra i testi oggetto di edizione e le redazioni precedenti della medesima località. Tornavano, dunque, due dei temi ritenuti all'epoca fondamentali: lo studio dei testi giuridici non poteva prescindere da una profonda conoscenza dei nessi storico-istituzionali e storico-economici propri alle realtà che li avevano prodotti; il metodo comparativo era l'unico possibile per valutare le caratteristiche di ciascuna fonte statutaria. L'edizione dello Zdekauer – scriveva il Chiappelli – «a tutte queste esigenze della critica storica corrisponde pienamente»⁶².

Soffermandosi soprattutto sulla dissertazione introduttiva, definita «un modello del genere», egli sottolineava il lavoro di scavo documentario compiuto dal curatore, che aveva ripercorso la precedente normativa pistoiese ed anche quella relativa ai Comuni rurali presenti nel contado della città toscana⁶³. In tal modo – sottolineava – lo Zdekauer aveva potuto evidenziare il nucleo principale del *corpus* normativo (la redazione 'angioina' del 1267), nettamente distinto dai testi precedenti e dalla stratificazione legislativa di epoca successiva. Quanto, poi, alla riforma del 1296, era molto opportuna la comparazione coi più antichi Statuti fiorentini, poiché i due testi presentavano numerose affinità. Grazie ad un vaglio attento delle testimonianze documentarie, «il valente storico rintraccia l'età cui debbono riferirsi le singole parti dello Statuto, ed esamina i dati più importanti che sono offerti da questo testo»⁶⁴.

Chiappelli concordava con Zdekauer anche sulla distinzione, più concettuale che formale (sebbene talora evidente nella struttura delle rubriche), tra i giuramenti prestati dai magistrati di governo, le leggi e consuetudini, e gli

⁶² L. CHIAPPELLI, *A proposito di una recente edizione di Statuti*, «Archivio Giuridico», XL, 1888, fasc. 1-2, pp. 137-145: 137.

⁶³ Ivi, pp. 137-138.

⁶⁴ Ivi, pp. 139-140.

ordinamenti dei Podestà; tutti elementi confluiti nel *corpus* dello Statuto⁶⁵. Fra le scelte che avevano contribuito alla buona riuscita della stampa in questione il professore pistoiese menzionava l'interesse di Zdekauer per la trattatistica giuridica, e in particolare per le note che, riguardo agli Statuti, aveva lasciato nei suoi *Consilia* Dino del Mugello. Chiappelli era a conoscenza delle ricerche che l'amico stava allora conducendo su tale personaggio⁶⁶. Egli non poteva non rilevare questo dato, visto che più o meno nello stesso periodo preparava insieme a Zdekauer l'edizione di un *consilium* del celebre glossatore bolognese Azzone⁶⁷. Tale rilievo ci appare oggi particolarmente significativo, poiché l'attenzione riservata sia da Zdekauer che da Chiappelli al ruolo dei giuristi nell'elaborazione degli Statuti e all'influenza di questi ultimi sui testi dottrinali (Chiappelli cita come opere note al collega anche l'*Ordo iudiciorum* di Roffredo Beneventano e la *Lectura in Codicem* di Cino da Pistoia)⁶⁸ mostra una sensibilità non comune all'epoca; un precoce superamento dell'apparente dissidio fra diritto particolare e tradizione sapienziale il quale è stato raggiunto, non completamente, solo per ambiti differenti e in epoca molto posteriore.

Esaminando le caratteristiche degli indici, Chiappelli sottolineava la loro natura di nuovo glossario giuridico «italiano». Egli concludeva il suo articolato commento definendo «splendida» l'opera recensita, e ribadendo che «l'edizione data dallo Zdekauer deve essere collocata fra le più insigni edizioni di tutti gli Statuti che possediamo». Dati gli ottimi risultati raggiunti coi codici duecenteschi, auspicava che fosse proprio lo studioso boemo a ripubblicare e a trattare con nuova consapevolezza la più antica normativa del Comune pistoiese⁶⁹.

Se la recensione del Chiappelli, per quanto puntuale e precisa, può essere stata viziata dall'amicizia che lo legava a Zdekauer⁷⁰, del tutto disinteressato

⁶⁵ Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., pp. XIII, XXXIII-XXXIII; CHIAPPELLI, *A proposito* cit., p. 139.

⁶⁶ L. ZDEKAUER, *Il consiglio XVI° di Dino di Mugello*, «Studi Senesi», VI (1889), pp. 40-93. Cfr. in proposito NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 76-77.

⁶⁷ L. CHIAPPELLI, L. ZDEKAUER, *Un consulto d'Azzone dell'anno 1205 ora per la prima volta pubblicato*, Bracali, Pistoia 1888. Su questo lavoro, NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 73-74.

⁶⁸ CHIAPPELLI, *A proposito* cit., p. 141. Per le citazioni di Cino dagli Statuti pistoiesi cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., pp. XXXII-XXXIII; su Dino, pp. XLI-XLIII; cfr. anche *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., pp. XXII, LXIII.

⁶⁹ CHIAPPELLI, *A proposito* cit., pp. 142-143.

⁷⁰ Zdekauer non mancò di ringraziarlo personalmente e sentitamente: «Sono infinitamente contento dell'approvazione che trova il mio statuto; ed in ispecial' modo della

appare l'apprezzamento di Francesco Schupfer, che proprio con il giudizio molto positivo su questo lavoro iniziò un fecondo rapporto con l'allievo del von Sickel. La recensione allo Statuto che egli propose comparve sui «Rendiconti» dell'Accademia dei Lincei⁷¹. Schupfer giudicò il lavoro «meritevole di ogni più ampia lode». Soffermandosi, come spesso accade, soprattutto sui testi introduttivi, il recensore li definì «un molto sapiente ed utile contributo alla storia del diritto medievale italiano, che potrebbe servire di esempio ad altre pubblicazioni di simil genere». Rilevò, inoltre, come l'ampia dissertazione, pur pesante e fin troppo infarcita di citazioni documentarie, avesse il pregio «di farci, con una minuta analisi delle fonti e attraverso le molte carte del secolo XIII e gli scritti di antichi giureconsulti, assistere alla formazione dello Statuto pistoiese del 1296»⁷². Schupfer, come vedremo anche in seguito, sembra essere stato uno dei critici più attenti e consapevoli delle opere di Zdekauer. Egli sottolineava fin da quest'epoca uno dei principali meriti delle sue edizioni documentarie, ossia l'analisi comparata dei testi, condotta alla luce di un buon inquadramento storico e con il fine di ricostruire il contesto istituzionale in cui la fonte trascritta era stata elaborata⁷³.

Il recensore si dilungava soprattutto sull'analisi dei documenti pubblicati nella dissertazione e sull'esame di numerose rubriche statutarie. Fra le poche obiezioni che egli poneva vi era la data della cosiddetta redazione 'angioina'. Sulla base di un altro documento, sempre edito da Zdekauer⁷⁴, Schupfer dava maggior rilievo a una revisione statutaria del 1272 e non riteneva possibile che appena cinque anni prima si fosse realizzata una nuova stesura, la quale in un così breve arco di tempo già necessitava di modifiche e inte-

approvazione Sua. Essa ha per me non solo un valore materiale, ma più ancora un valore morale, perché certamente il più forte sostegno per me è quello che mi viene da Pistoia» (BCFP, CCh, n. 126, lettera di Zdekauer a Chiappelli, 2 febbraio 1888; cfr. inoltre ivi, n. 126, lettera di Zdekauer a Chiappelli, 26 gennaio 1888; ivi, n. 126, cartolina postale di Zdekauer a Chiappelli, 24 aprile 1891). Cfr. anche la recensione di L. CHIAPPELLI a L. Zdekauer, *Su l'origine del Manoscritto Pisano delle Pandette Giustinianee e la sua fortuna nel Medioevo*, Torrini, Siena 1890, «Archivio Giuridico», XLIV, 1890, fasc. 4-5, pp. 415-421.

⁷¹ F. SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi del secolo XIII a proposito di uno studio di L. Zdekauer. Riassunto e cenni critici*, «Atti della R. Accademia dei Lincei», CCLXXXV, s. IV, *Rendiconti*, IV, 6, 1888, pp. 256-261.

⁷² Ivi, p. 256.

⁷³ Queste sono anche le principali qualità riconosciute allo Zdekauer editore da SESTAN, *Quinto Santoli* cit., p. 389. Zdekauer stesso cita compiaciuto gli apprezzamenti ricevuti dallo Schupfer in *Ricordi* cit., pp. 198-199 e in una lettera al Chiappelli (BCFP, CCh, n. 126, 28 febbraio 1888).

⁷⁴ *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., pp. xxxvi-xxxvii.

grazioni⁷⁵. Zdekauer tenne conto di questa obiezione nell'introduzione al *Breve*, ma, come del resto aveva già fatto nella premessa al testo del Podestà, definendo il complesso normativo «potius cumulum reformationum, quam corpus legum in unum digestarum», continuò a trascurare la riforma del '72, presentandola come una delle numerose e parziali correzioni imposte ad una materia sostanzialmente disordinata, nonché destinata ad una completa riscrittura, che avvenne, appunto, nel 1296⁷⁶. Riguardo agli «indici metodici», anche lo Schupfer mostrava di apprezzarli molto, soprattutto rilevando che l'accuratezza con cui erano stati redatti suppliva alla «mancanza di un commento continuo del testo, e anche del glossario delle voci»⁷⁷.

Poche settimane prima rispetto all'uscita di questa recensione, Antonio Pertile aveva scritto allo Zdekauer per congratularsi con lui, valutando «importantissima» la sua prefazione al testo dello Statuto e riconoscendone implicitamente il carattere di novità⁷⁸. In una lettera del novembre 1890, scritta allo Zdekauer come ringraziamento per l'invio del *Breve* allora fresco di stampa, Pasquale del Giudice elogiava il lavoro sul Podestà a suo tempo ricevuto, insistendo sulla correttezza del metodo impiegato per rendere a stampa il manoscritto e curarne la presentazione, con particolare riferimento agli indici analitici⁷⁹. Anche Cesare Nani valutò positivamente il lavoro in questione⁸⁰.

⁷⁵ SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi* cit., p. 259.

⁷⁶ «Reformationem solummodo esse [...] non statutum legaliter receptum et rubricatum» (*Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. xxxviii); «Instrumentum autem anni 1272 [...] Reformatio est partialis et quae ob hoc solum, ut recensionem integram huius anni statuamus, obest» (*Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., p. xxv, n. 5).

⁷⁷ SCHUPFER, *Gli Statuti pistoiesi* cit., p. 259.

⁷⁸ BNCF, CCh, 13/37, 22 febbraio 1888. Cfr. in proposito anche NARDI, *La carriera* cit., p. 764; ID., *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 72-73.

⁷⁹ «Dopo la sua gentile lettera del .22., mi giunse ieri sera il secondo volume degli Statuti di Pistoia da Lei pubblicati. Avevo già ricevuto il .1°. vol. dall'Hoepli, e leggendolo aveva ammirato li molti pregi che lo distinguono da molte altre pubblicazioni congeneri [...] L'opera di Lei è stata già giudicata assai favorevolmente dalla critica nella prima parte, non è quindi a dubitare che il medesimo giudizio sarà portato sulla seconda. Quanto a me Le dico, che i suoi Statuti di Pistoia rispondono appieno alle esigenze della scienza per gli studi non solo che presuppongono, e di cui si scorgono gli effetti, ma altresì per il metodo e la disposizione delle parti e per gl'indici copiosi che ne agevolano le ricerche. Se gli altri editori di Statuti inediti seguissero le Sue orme, le nostre pubblicazioni varrebbero in genere assai più» (BNCF, CCh, 12/40, 26 novembre 1890).

⁸⁰ Cfr. BCFP, CCh, n. 126, lettera di Zdekauer a Luigi Chiappelli, 28 febbraio 1888; NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., p. 73. Promise una recensione, mostrandosi alquanto interessato a ricevere il volume, anche il Gaudenzi (cfr. BNCF, CCh, 12/62, 30 febbraio 1889). Zdekauer si impegnava molto affinché autorevoli commenti ai suoi lavori

Una recensione a tratti severa ma, nel complesso, di carattere essenzialmente descrittivo apparve per opera di Otto Hartwig sulle pagine della «Historische Zeitschrift» del 1889. In questo testo lo studioso tedesco di storia fiorentina ripercorreva la vicenda politico-istituzionale e normativa del Comune pistoiese, con particolare riferimento al tardo Duecento, basandosi sui lavori del Chiappelli e sulla dissertazione dello Zdekauer. In rapporto a quest'ultima, egli apprezzava l'erudizione del curatore, che l'aveva corredata di numerose fonti integrative⁸¹; ed un giudizio particolarmente positivo esprimeva in relazione agli indici⁸². Hartwig sembrava rimproverare a Zdekauer, cosa che farà poi anche Salvemini, soprattutto il fatto di non aver messo sufficientemente in rilievo gli stretti rapporti esistenti fra lo Statuto pistoiese e quello fiorentino, nonché l'utilità del primo per la ricostruzione del secondo andato perduto. Questi erano i temi che stavano maggiormente a cuore al recensore, più delle leggi pistoiesi. Anzi egli faceva capire che l'impegno profuso per pubblicare questo codice 'minore' sarebbe stato meglio speso se il solerte studioso lo avesse dedicato all'edizione degli scritti fiorentini⁸³.

Quasi altrettanto benevola, ma molto più analitica di quelle sopra ricordate, fu la critica condotta a distanza di tempo (1893), dopo l'uscita del *Breve* ed anche ad esso relativa, da Gaetano Salvemini, che la pubblicò sulle pagine dell'«Archivio Storico Italiano»⁸⁴. Tale testo si configurava più come un elaborato che quale semplice recensione. Esso, infatti, costituiva l'esito di una delle esercitazioni annuali che prevedeva il regolamento della Scuola fiorentina di paleografia diretta dal Paoli⁸⁵. Occorre in proposito ricordare che i rapporti fra il Paoli e Zdekauer erano allora molto stretti. Sappiamo

comparissero sulle riviste storiche e storico-giuridiche nazionali, onde rafforzare la sua incerta posizione accademica ed essere rassicurato circa la validità delle proprie fatiche. Cfr. in proposito la lettera da lui inviata a Giuseppe Protonotari direttore della Nuova Antologia (BNCF, Carteggi vari, 430/78, 1 maggio 1892).

⁸¹ In «Historische Zeitschrift», pp. 346-347.

⁸² Ivi, p. 349.

⁸³ Hartwig accoglieva la supposizione che il volume fosse stato composto a Firenze piuttosto che a Pistoia (ivi, p. 347).

⁸⁴ Come attesta una missiva inviata dal Paoli allo Zdekauer nel dicembre del 1890, a questa data non era ancora comparsa una recensione del volume del Podestà sulle pagine dell'«ASI» perché inizialmente avrebbe dovuto redigerla il Paoli stesso, quindi, su richiesta di quest'ultimo, il Del Vecchio (cfr. BNCF, CCh, 13/35, 4 dicembre 1890).

⁸⁵ ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo* cit., pp. 70-71; cfr. *Notizie, Scuola di paleografia di Firenze*, «ASI», s. V, XI, 1893, p. 463.

che lo studioso boemo faceva spesso leggere i propri lavori al professore fiorentino prima di licenziarli⁸⁶. Forse fu per tale motivo che questi affidò il commento dei due Statuti pistoiesi al suo allievo più brillante, il quale produsse un lungo saggio di natura paleografica, diplomatistica, codicologica e storico-istituzionale analogo a quello che poi scrisse sugli Statuti fiorentini⁸⁷.

Salvemini espresse il suo apprezzamento per l'opera del «prof[essor] Zdekauer» attraverso un lungo *excursus* tanto minuzioso quanto ponderato. Non risparmiò le critiche negative («esporremo il metodo da lui [il curatore] seguito, e i risultati dei suoi studi; fermandoci particolarmente sui punti più degni di attenzione, o nei quali siano espresse dall'A. delle idee, che, secondo il nostro modesto parere, non si potrebbero completamente accettare»), ma non mancò di sottolineare i numerosi pregi del lavoro; collegandolo, in apertura, alla tradizione del Bonaini e al più recente rinnovamento degli studi storico-giuridici, che guardavano agli Statuti come a fonti di primo piano per un'esauritiva ricostruzione del diritto intermedio⁸⁸.

Salvemini, seguendo l'ordine cronologico delle fonti, esaminò il volume del Podestà per secondo, dopo quello, anteriore, relativo al *Breve*. In primo luogo sottolineò l'impegno profuso dal curatore per la datazione delle singole leggi; lavoro tanto arduo quanto necessario, onde cogliere la complessità della stratificazione normativa. In questo senso giudicò l'introduzione molto erudita e fin troppo tecnica, definendo il risultato maggiormente «arido» rispetto alla premessa anteposta al *Breve*, che concedeva uno spazio senza dubbio più ampio alla storia politica e all'organizzazione istituzionale.

L'opera di datazione dei numerosi articoli che non portavano l'anno della loro composizione era stata così accurata da richiedere, molto spesso, l'apporto informativo di altre testimonianze documentarie. Salvemini apprezzò, ma ritenne eccessivo il ricorso dello Zdekauer alle fonti pubbliche e private tratte copiosamente dal diplomatico pistoiese, la cui inserzione appesantiva la lettura della *Praefatio*. Rilevava, fra l'altro, che a una così grande attenzione per la comparazione delle rubriche con le leggi anteriori non aveva corrisposto altrettanto interesse, almeno nella resa della prima stesura normativa, per il confronto fra i codici del Podestà e del Popolo. Il curatore non aveva

⁸⁶ Cfr. ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 2, 21 luglio 1886; 43, 8 settembre 1896; BNCF, CCh, 13/35, 18 novembre 1892.

⁸⁷ G. SALVEMINI, *Gli statuti fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-'25*, «ASI», s. V, XVIII, 1896, pp. 66-97 [rist. in ID., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. SESTAN, Feltrinelli, Milano 1972 (*Opere*, I/2), pp. 66-90].

⁸⁸ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., pp. 9-10.

rilevato che alcuni articoli di un volume erano variamente confluiti nell'altro, dato che – potremmo aggiungere – le due raccolte di leggi, per quanto formalmente e fisicamente distinte, erano in fondo espressione di un'unica normativa; come verrà in seguito osservato dal Santini anche a proposito dei più tardi Statuti di Firenze⁸⁹.

Salvemini, non diversamente dal Chiappelli, apprezzò molto il ricorso alle testimonianze dei giureconsulti, sottolineando l'eccezionalità di questo modo di procedere che raramente gli studiosi e gli editori di Statuti adottavano per commentare il diritto particolare. Semmai egli riteneva che Zdekauer avrebbe potuto ampliare la gamma dei testi di riferimento, non fermandosi ai soli nomi sopra richiamati⁹⁰. Secondo il recensore lo Statuto pistoiese del Podestà era una fonte particolarmente interessante per la fusione della materia giuridica locale con quella proveniente dalla normazione fiorentina⁹¹. Fedele all'assunto per cui intendeva soffermarsi soprattutto su alcuni aspetti del lavoro trascurati dallo Zdekauer o sui quali dissentiva dall'opinione del curatore, Salvemini affermò che il codice non presentava modifiche posteriori all'agosto 1296 (dal che concordava con l'autore che l'esemplare conservato non era mai servito all'uso del fòro)⁹². Tuttavia il testo denunciava numerose correzioni coeve, spesso apportate dalla mano dello stesso scriba che aveva stilato il dettato principale. Tali interventi cassavano rubriche o sezioni di articolo ripetute per errore, oppure indicate come fuori posto tramite note correttive. Numerose erano le indicazioni introdotte per rendere più chiari e più corretti i periodi. Ben dieci rubriche – sottolineava il recensore – comparivano due volte. In genere la ripetizione risultava cancellata. I rubricari erano stati aggiunti dopo una prima correzione degli articoli, e di essa avevano tenuto conto. Tuttavia non registravano le modifiche al testo aggiunte dopo la loro stesura. Gli indici dei singoli libri non riflettevano, pertanto, il corpo dello Statuto in tutte le sue parti. Infine, il *Tractatus iudicis de dampnis datis* derivava dallo scorporo del terzo libro, che certamente il copista aveva ritenuto troppo esteso.

Tutti questi elementi suggerivano a Salvemini che gli errori e le imprecisioni cui si era dovuto far fronte nella redazione del manoscritto non potevano essere semplici sviste del copista («scribae negligentia», come aveva

⁸⁹ Ivi, pp. 16, 19, 24; SANTINI, ^a115 cit., pp. 179-180; cfr. in proposito SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese* cit., p. XLVI.

⁹⁰ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., pp. 19-20.

⁹¹ Ivi, pp. 16-17.

⁹² Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. VII.

dichiarato lo Zdekauer nella prefazione al *Breve*)⁹³. Secondo lui il testo registrava una compilazione originale, un'opera *in fieri*. Le correzioni, infatti, non erano posteriori al 1296 e non indicavano aggiornamenti del dettato normativo, ma apparivano consustanziali alla lettera dello Statuto, che senza di esse sarebbe stato praticamente inservibile. Nella sua opinione quella trattata da Zdekauer era la bozza sulla quale avevano lavorato i compilatori, il dettato preparatorio da cui forse fu esemplato lo Statuto ufficiale successivamente perduto. L'errore di «Florentiam» al posto di «Pistorium» doveva essere attribuito alla familiarità dei compilatori con la legge-modello in vigore nella dominante e non ad una redazione fiorentina del *corpus*⁹⁴. Non è questa la sede per prendere posizione sulla questione se il codice sia stato composto a Firenze, come ipotizzava lo Zdekauer, oppure a Pistoia dai riformatori incaricati, secondo quanto scaturisce dalla ricostruzione di Salvemini. Occorre, però, osservare che se le motivazioni addotte da quest'ultimo appaiono acute e interessanti, esse non bastano a smentire la proposta del primo. Infatti le numerose correzioni apposte al dettato principale avrebbero potuto essere il frutto dei frequenti interventi i quali, effettivamente, in fase di compilazione, i fiorentini imponevano al lavoro dei riformatori, e potevano essere dovute a una revisione del codice compiuta fra le mura della città dominante.

Una notazione di Salvemini, che riprendeva e sviluppava quanto già affermato dallo Hartwig, appare oltremodo interessante. Zdekauer, tutto preso dall'analisi del 'caso' pistoiese, pur mostrando quante rubriche dei testi fiorentini fossero state introdotte nella normativa locale, si era limitato a fornire un elenco di articoli; peraltro tratti dal solo Statuto fiorentino del Podestà, mentre – rilevava giustamente il recensore – vi comparivano anche testi tratti dal codice del Capitano⁹⁵. Egli, cioè, non aveva sviluppato questa linea di indagine, rilevando appena, e di sfuggita⁹⁶, che la dipendenza degli scritti pistoiesi dagli analoghi fiorentini successivamente deperditi rendeva i primi molto preziosi per lo studio dei secondi. Tale procedimento, ossia la lettura delle normazioni pertinenti alle città soggette per cercare di ricostruire quelle della dominante, è stato perseguito in epoca recente⁹⁷. Tuttavia

⁹³ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., p. VII.

⁹⁴ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., pp. 17-19.

⁹⁵ *Ivi*, pp. 24-25.

⁹⁶ *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. LXII.

⁹⁷ Cfr. ad esempio il caso degli *Ordinamenta populi* di Volterra del 1253, così fedeli alla lettera dei testi fiorentini («Rubricae constituti et ordinamentorum que venerunt de

non era sfuggito agli studiosi di fine Ottocento e primo Novecento, come evidenziano, in primo luogo, le indicazioni dello Hartwig, del Paoli e del Davidsohn⁹⁸, e come mostra questo implicito suggerimento di Salvemini⁹⁹.

Il censore avanzava, poi, delle perplessità in rapporto alla datazione di alcune leggi che Zdekauer faceva risalire a testi del secolo XII. In tal senso rilevava acutamente uno dei principali difetti del lavoro ricostruttivo compiuto da Zdekauer, difetto diametralmente opposto a quello che in genere caratterizzava le edizioni statutarie e le ha spesso connotate anche in epoca successiva, ossia l'eccesso di acribia. Il voler per forza datare gran parte delle rubriche, e il voler rilevare la derivazione di esse da norme anteriori ben determinate, aveva portato a delineare più o meno dirette filiazioni le quali talora risultavano più apparenti che reali¹⁰⁰.

Accogliendo in parte le osservazioni già avanzate dallo Schupfer, Salvemini sollevava dei dubbi anche in relazione alla data della cosiddetta compilazione 'angioina'. Il fatto che si facesse frequente riferimento (otto volte, come precisava Zdekauer) a Carlo d'Angiò, morto nel 1284, cui la città si era affidata nel 1267, o alla regina Beatrice, deceduta in questo stesso anno, non era neppure per lui un elemento sufficiente a datare con precisione la stesura principale. Essa appariva riconducibile all'anno proposto dallo Zdekauer forse solo perché fra 1267 e '68 sappiamo essere stati nuovamente stilati gli Statuti del Popolo, nell'ambito del radicale mutamento politico che aveva condotto al potere la Parte Guelfa locale. Il censore concordava, dunque, con lo Schupfer circa l'importanza del documento datato 1272 come indice relativo all'anno della nuova compilazione, allorché «Statutum noviter factum correctum et emendatum per constitutarios comunis Pisto-

Florentia») che si è ricorsi ad essi per conoscere e studiare le perdute leggi della Repubblica gigliata relative al cosiddetto 'primo Popolo'. Cfr. SOLAINI, *Lo Statuto del Popolo di Volterra* cit.; e, per l'utilizzazione del testo, D. DE ROSA, *Alle origini della Repubblica fiorentina. Dai consoli al "primo popolo" (1172-1260)*, Arnaud, Firenze 1995, pp. 159-171.

⁹⁸ Cfr. C. PAOLI, *Sopra gli Statuti di Volterra del secolo XIII. Relazione di viaggio*, «ASI», s. IV, XVIII, 1886, pp. 444-458: 452-455; R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, IV, 13. und 14. Jahrhundert, Mittler und Sohn, Berlin 1908, p. 101.

⁹⁹ «Ora chi consideri che il primo statuto del Potestà di Firenze che ci sia rimasto è del 1324, vede subito che lo statuto pistoiese del 1296, oltre a presentarci l'esempio molto interessante, quantunque non raro, di una città, che rinuncia a parte delle sue leggi per accettare quelle di un'altra, ci dà un mezzo sicuro di ricostruire in parte lo statuto del Potestà di Firenze, come fu nell'ultimo decennio del XIII secolo» (SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 16). Cfr. in proposito anche quanto scrive ZORZI, *Le fonti normative a Firenze nel Tardo Medioevo* cit., pp. LXXI-LXXII.

¹⁰⁰ Cfr. SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., pp. 20-22.

rii»; ma non accoglieva la sua obiezione riguardo all'impossibilità di una revisione a soli cinque anni di distanza da quella ipotetica del '67, durante un periodo come il tardo Duecento in cui la vita politica e la codificazione normativa subivano modifiche praticamente continue in tutte le città dell'Italia comunale¹⁰¹.

Quanto ai ben «dieci indici metodici», Salvemini sottolineava, non senza una punta di dissenso, la quale riprendeva la nota dello Schupfer relativa all'assenza del commento continuo, che essi erano «molto copiosi e fatti veramente bene», poiché, «raggruppando sotto singoli titoli tutta la materia contenuta nei documenti, compensano in parte la mancanza di un commento, che accompagni il testo»¹⁰².

L'accoglienza della critica al lavoro sul codice del Podestà fu dunque ottima e valse allo Zdekauer la cittadinanza onoraria di Pistoia¹⁰³. Egli stesso si compiacque di rilevare il favore tributato dagli autorevoli recensori (Schupfer in particolare), menzionandoli nella premessa all'edizione del *Breve*¹⁰⁴. La sua fama di studioso competente, guadagnata ancora prima che l'opera uscisse¹⁰⁵, risultava ormai del tutto confermata¹⁰⁶.

¹⁰¹ Ivi, pp. 22-24. Cfr. *Statutum Potestatis, Praefatio* cit., p. xxxv.

¹⁰² SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 10. A questa osservazione Zdekauer risponderà indirettamente nella Prefazione al costituito senese, quando ribadirà ancora una volta, sempre a proposito degli indici, di essere «fermo nella convinzione che gli Statuti dei nostri Comuni non ammettono il commento continuo» (*Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione* cit., p. x).

¹⁰³ «Aggiungo la notizia che il consiglio di Pistoia nella sua ultima adunanza mi acclamò cittadino. Questa la conto fra le più grandi soddisfazioni della mia vita; ed una gran parte ne devo a Lei» (lettera a Cesare Paoli, ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 8, 30 maggio 1888).

¹⁰⁴ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., p. ix. Quanto alla recensione di Salvemini, nel 1893 Zdekauer scrisse al Paoli: «Il Sig. Salvemini, che non ho il bene di conoscere, mi manda la copia di una lunghissima Recensione dei miei Statuti pistoiesi inserita nel Suo Archivio Storico. Ella mi farà un segnalato favore, ringraziando il Sig. Salv[emini] in nome mio della grande cortesia usatami. Accetto di buon grado le lodi ed il biasimo del Recensente; ed anzi sono lieto di vedere che in cinque anni (- che tanti sono scorsi dalla pubblicazione dello Statuto del Podestà) non si siano trovati più difetti nei miei lavori di quelli enumerati dal Recensente» (ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 31, 9 luglio 1893).

¹⁰⁵ Già nel 1886 il von Sybel gli aveva chiesto la traduzione di alcuni suoi articoli comparsi in italiano per ripubblicarli sulla «Historische Zeitschrift», che ne recensì, comunque, quasi tutte le principali pubblicazioni (ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 1, 4 luglio 1886). Cfr. in proposito il commento di Otto Hartwig a L. ZDEKAUER, *Studi Pistoiesi*, Torrini, Siena 1889 («Historische Zeitschrift», Neue Folge 29. Band, 1890, p. 192).

¹⁰⁶ ZDEKAUER, *Ricordi* cit., p. 199; CHIAPPELLI, *Lodovico Zdekauer* cit., pp. 162-163.

I *Breve et Ordinamenta Populi* di Pistoia

Non troppo diversamente dal lavoro dedicato allo *Statutum Potestatis*, l'edizione dei *Breve et Ordinamenta Populi* del 1284, fatta uscire dallo Zdekauer sempre per i tipi di Ulrico Hoepli nel 1891 (ma già pubblicata nel novembre 1890), prevede un'ampia prefazione, nella quale il curatore fornì alcune indicazioni di natura storico-istituzionale, codicologica e paleografica relative al volume membranaceo conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Pistoia. In particolare egli rilevò come questo esemplare, la cui coperta originaria era andata perduta, fosse una raccolta di carte diverse che rifletteva solo in parte la disposizione duecentesca. Il codice, già alterato alla fine del secolo XIII, era stato sciolto e ricomposto in maniera disordinata nel corso del Quattrocento e durante l'età moderna¹⁰⁷.

Con notevole ed ormai collaudata precisione Zdekauer descrisse la situazione della normativa editata, evidenziando come il manoscritto, di 83 carte, apparisse diviso in due parti principali: la prima contenente in forma non ben distinta il *Breve*, ossia il giuramento che il Capitano e il Popolo prestavano ogni anno, e gli ordinamenti anteriori al 1284, tutti stilati da una sola mano, circostanza che confermava la datazione della stesura; la seconda costituita dalle riforme autentiche o esemplate fino al 1296. Il codice del 1284 si presentava composto a sua volta da un nucleo risalente agli anni 1267-68 e da una serie di riforme successive. Si trattava di una redazione tutto sommato poco curata, cui le affastellate legature avevano fornito un aspetto notevolmente disorganico¹⁰⁸. Per poter rendere quanto più fedelmente possibile non solo il testo normativo, ma anche la complessità della sua strutturazione, il curatore aveva differenziato graficamente le aggiunte a margine del testo e le parole omesse o accluse in interlinea.

Come sottolineato anche da Salvemini nella sua recensione, le norme contenute nel codice erano quasi tutte di diritto pubblico¹⁰⁹. Nella prefazione il curatore tornava su un tema a lui caro, ossia l'importanza delle piccole città per la storia della civiltà comunale italiana. Non senza un eccesso di retorica volto a giustificare anche oltre il dovuto la sua costante attenzione per Pistoia, magari a scapito di centri maggiori quali la stessa Firenze, egli affermava che: «plus delectat haec vestigia sequi in loco minus frequenti quam in urbibus fama et potentia primariis. Magna enim non ea sunt, quae

¹⁰⁷ Cfr. *Breve et Ordinamenta Populi*, *Praefatio* cit., pp. v-vii.

¹⁰⁸ Ivi, pp. vii-viii.

¹⁰⁹ Cfr. SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 11.

geometra magna esse declaravit, sed quae animum ad superna extollunt; et minores fama, minores non sunt ad intelligendum quae maxime nobis cordi sunt leges, quibus historia populorum obtemperat»¹¹⁰. Tale affermazione, per certi aspetti paradossale, appare comunque interessante perché evidenzia come Zdekauer abbia in qualche modo anticipato alcune acquisizioni della successiva storiografia sulla città comunale, ossia che per conoscere l'origine di questa importante realtà e i suoi più antichi sviluppi istituzionali si rivelano maggiormente utili i centri minori, quali Asti, Pistoia, Volterra o Perugia, che non le grandi città come Firenze o Milano. Per queste ultime, infatti, i frequenti mutamenti di governo e il coinvolgimento nella grande politica internazionale hanno portato ad enormi trasformazioni istituzionali, nonché alla distruzione di raccolte documentarie e alla massiccia espiazione di archivi troppo vasti.

Seguendo lo schema proposto col volume precedente, a un breve testo introduttivo, costituente la prima parte della prefazione, Zdekauer fece seguire una *De ordinamentis Populi Pistoriensis saeculi XIII dissertatio* di estensione più ampia rispetto all'omologa dello Statuto del Podestà e condotta in forma maggiormente narrativa. Fedele all'impostazione comparativa e ancora attento alla stratificazione cronologica delle leggi, Zdekauer incentrò la trattazione su tre gruppi di fonti: gli Statuti prodotti fino al 1267, quelli promulgati dal 1267 al 1284, i testi composti fra il 1285 e il 1296¹¹¹. L'autore aprì le sue considerazioni parlando del *breve* come tipologia documentaria del diritto privato, con particolare riferimento al suo impiego in area pistoiese fino al secolo XIII, e al progressivo slittamento semantico del termine, chiamato a designare l'atto del giuramento, nonché, in particolare, il giuramento del Popolo. Sempre in una prospettiva di confronto con altre città toscane, che lo portava a valutare l'importanza della normativa pisana per la definizione di quella pistoiese¹¹², l'autore passava poi ad analizzare la storia del termine *Populus* in ambito comunale, con le sue valenze politiche,

¹¹⁰ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., p. IX. «Poco importa, se lo statuto appartenga ad un comune grande e celebre, oppure ad un villaggio remoto e sconosciuto. Abbiamo statuti insignificanti di grandi comuni, ed altri pieni di proprietà e d'interesse che appartengono a piccolissimi paeselli [...] nei piccoli comuni si mantiene assai più a lungo il costume antico e resiste ancora quando nei grandi centri una nuova generazione ha inaugurato nuovi tempi e nuove leggi» (ZDEKAUER, *Il Constituto dei Placiti* cit., p. 156).

¹¹¹ Cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., p. XIII. Per la descrizione del codice anche *Catalogo della raccolta di statuti* cit., V, N-Q, pp. 433-434.

¹¹² «... Pisis, quam matrem Constituti pistoriensis antiquissimi esse censeo» (*Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., p. XIV; cfr. anche pp. XXII-XXIII).

sociali e istituzionali, e con le variazioni di significato nel corso del tempo. A questo riguardo egli sottolineava la progressiva specificazione di un vocabolo originariamente indicante tutta la cittadinanza, per la progressiva definizione di una *Pars Populi* nettamente distinta da una speculare *Pars Militum* identificabile in senso lato con l'aristocrazia urbana. In più egli spiegava la differenza fra il *Breve* (ossia il giuramento iniziale del magistrato) e i veri e propri *Ordinamenta Populi* (la materia politico-normativa); una differenza paragonabile, sul piano legislativo, a quella fra il *Breve Consulium* e lo *Statutum Communis*¹¹³.

Ampio spazio veniva poi dedicato alle modalità con cui il *Populus* pisoiense si era venuto configurando quale specifica componente della società cittadina (i mercanti-imprenditori, gli artigiani, altre categorie di professionisti), e come *pars* politica con esigenze condivise, desiderosa di accedere al governo della repubblica e, in seguito, di concentrare tutto il potere nelle sue mani. Zdekauer non mancava di mettere in luce i rapporti esistenti fra il Popolo e le arti, indagava sulle personalità dei Capitani del Popolo proponendo un primo approccio di natura prosopografica, illustrava i conflitti e le pacificazioni coi *milites (concordiae)* alla base dei testi normativi in questione.

Il *Breve* nasceva sul modello del giuramento del Podestà e traeva la propria origine dalla materia giuridica relativa al Popolo presente già da tempo negli Statuti del Comune. Tuttavia esso definì nel tempo la sua struttura e i suoi contenuti. Lo studioso si soffermava spesso sulla terminologia presente nelle fonti, onde spiegare le valenze concettuali dei lemmi impiegati e le corrispondenti differenze sul piano politico e istituzionale. Illustrava, pertanto, il significato delle parole *popolanus, nobilis, miles, magnas, potens, civis*¹¹⁴; e chiariva come l'uso del verbo *statuere (statuere et ordinare)* fosse una prerogativa della legislazione comunale, poiché solo il Comune poteva redigere *Statuta*. Il Popolo aveva unicamente facoltà di ordinare, traducendo i suoi dettami nella forma degli *Ordinamenta* (a questa argomentazione si opporrà poi il Salvemini)¹¹⁵.

Come sopra dicevamo, il testo del *Breve* composto nel 1284 risulta diviso in due sezioni. La prima, formata da due libri, riguarda gli Ordinamenti veri e propri, ossia il regime comunale, il Podestà, gli Anziani, il Consiglio

¹¹³ *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., pp. XIII-XVI, XXIII-XXIV.

¹¹⁴ Ivi, pp. XIX-XXII.

¹¹⁵ Ivi, pp. XVI-XVIII, XLIX-LI.

del Popolo, il Capitano, le altre magistrature, i bandi e così via. Il curatore evidenzia per molti articoli le aggiunte e le interpolazioni successive. Stando alla sua accurata ricostruzione, questi testi derivavano dalla rielaborazione di normazioni precedenti risalenti almeno al 1271; e che forse datavano al periodo 1267-68, ossia all'epoca della redazione 'angioina' dello Statuto del Comune, nonché da scritti anteriori successivamente perduti.

La seconda parte costituisce l'*appendix* (1285-96), e contiene tredici leggi di importanza variabile aggiunte da mani diverse. Parte di esse nasceva da testi deliberativi e da *consilia* di giuristi, secondo un normale *iter* di riforma statutaria, a partire dall'introduzione in Pistoia, fra 1284 e '85, delle «leges sacratae» di provenienza bolognese, destinate ad improntare la normativa antimagnatizia¹¹⁶. Lo Zdekauer notava i differenti aspetti della materia disciplinata, come ad esempio la ripartizione del contado in base ai quartieri pistoiesi quale proiezione esterna delle porte cittadine; oppure la stretta connessione fra regime di Popolo e organizzazione della locale *Pars Guelforum*; oppure ancora la struttura degli organi corporativi e quella propria alle varie *societates armorum*, espressioni dell'identità e degli interessi popolari¹¹⁷.

Non essendo più 'opera prima', questa edizione dello Zdekauer non suscitò lo stesso interesse di quella precedente. Si dava ormai per scontata la professionalità del curatore e non si riteneva necessario tornare a sottolinearla¹¹⁸. Gli apprezzamenti, però, non mancarono. In un biglietto del marzo 1891 il Del Giudice confermava per il *Breve*, sia pure in termini alquanto generici, il giudizio positivo già espresso riguardo alla stampa del codice precedente. Egli auspicava, fra l'altro, che fosse proprio lo Zdekauer a curare con metodo analogo a quello seguito per i volumi pistoiesi «quanto si conserva degli Statuti inediti di Firenze»¹¹⁹. Lo Schupfer in una missiva aveva pro-

¹¹⁶ Ivi, pp. LII-LIV.

¹¹⁷ Ivi, pp. LV-LXI.

¹¹⁸ L'anno prima Alfonso Corradi, storico della medicina dell'Università di Pavia, nel rivolgersi a lui lo definiva «tanto [...] addentro nella storia e nell'erudizione del medio evo» (BNCF, CCh, 12/32, 8 marzo 1890). Cfr. in proposito anche le lettere inviate a Zdekauer da Carlo Malagola, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia (ivi, 13/8, 23 ottobre 1893 e 28 marzo 1896), e il biglietto con cui Claudio Iannes lodava la sua «érudition si remarquable» (ivi, 12/76, 11 février 1889).

¹¹⁹ «Il secondo volume dei Suoi Statuti da me letto attentamente mi conferma nel giudizio manifestatole nella mia lettera precedente. Se Ella si accingesse a pubblicare con lo stesso metodo quanto si conserva degli Statuti inediti di Firenze, farebbe opera egregia, e che tornerebbe a Suo onore e a vantaggio degli studi» (BNCF, CCh, 12/40, 14 marzo 1891. Per la lettera precedente citata cfr. nota 80 del presente lavoro). Due anni prima in una sua missiva

messo una sua presentazione anche del secondo lavoro sugli «Atti» dell'Accademia dei Lincei, presentazione che, però, non fu poi pubblicata¹²⁰.

Il più ampio e dettagliato commento a questo lavoro si trova nella già ricordata recensione di Salvemini ad entrambi i volumi degli Statuti pistoiesi. Questi rilevava le differenze fra le dissertazioni anteposte alle edizioni dei due codici. Al riguardo sottolineava come il fatto che i singoli ordinamenti contenuti nella redazione del 1284 presentassero l'anno in cui erano stati stabiliti avesse consentito al curatore di dedicare meno spazio di quanto avesse dovuto fare per l'opera precedente alla datazione e alla stratificazione dei singoli testi normativi. Pertanto egli si era concentrato sulla crescita politica e sull'affermazione istituzionale della locale *Pars Populi*, fornendo «quasi una storia compiuta della evoluzione che condusse il Popolo Pistoiese ad essere solo padrone del Comune»¹²¹. In effetti il contributo introduttivo costituisce il più ampio affresco dedicato dallo Zdekauer alla vita pubblica del municipio pistoiese¹²². Su di esso, tuttavia, Salvemini non mancò di avanzare puntuali osservazioni. In primo luogo egli rilevò l'importanza di queste leggi per capire l'effettivo ruolo e il potere del Capitano del Popolo durante il periodo indicato. Le norme, infatti, mostravano come nel 1284 tale ufficiale avesse soprattutto il compito di sindacare l'operato del Podestà, facendosi giudice egli stesso¹²³. Salvemini concordava con Zdekauer che i testi erano quelli ufficiali in uso a Pistoia; ma non accettava di datare le leggi raccolte in appendice fino al 1296, poiché – egli sottolineava – non vi erano testi posteriori al 1294¹²⁴. Osservava poi che il curatore non aveva spiegato come diciannove delle prime ventitré rubriche del secondo libro fossero state originariamente concepite per lo Statuto del Podestà e fossero state introdotte

Vito La Mantia proponeva allo Zdekauer di occuparsi degli Statuti senesi volgarizzati del primo secolo XIV (ivi, 12/82, 3 settembre 1889). Appare degno di menzione che in rapporto alla normativa fiorentina e senese poi pubblicata dal Caggese e dal Lisini in maniera non ineccepibile, le personalità del mondo accademico indicassero lo Zdekauer come lo studioso più adatto ad intraprendere tali lavori.

¹²⁰ Cfr. BNCF, CCh, 13/61, 25 novembre 1890.

¹²¹ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 16. Un tipo di ricostruzione che poi riproporrà nell'introduzione al Costituto senese (cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., pp. XXXXII-XXXVVI, LXIII sgg.).

¹²² Cfr. in proposito anche NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 78-79.

¹²³ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 11.

¹²⁴ «Se non che ci deve essere qui una svista dell'editore. Di leggi del '96, almeno nel volume che abbiamo sotto gli occhi, non si trova traccia alcuna: la più recente è del febbraio '94; perché la legge XII, che lo Z. pone fra l'ottobre '91 e l'ottobre '96, appartiene senza dubbi all'ottobre '91» (*ibidem*).

nel testo del Popolo in forza di una legge del 1273, insieme alle quattro rimanenti, le quali, dato il loro argomento, potevano trovarsi in entrambi i codici, ma che, essendo state unite alle citate diciannove, subirono, di conseguenza, la loro stessa sorte¹²⁵.

La ricostruzione storico-istituzionale dello Zdekauer, come dicevamo, era in questa sede più ampia. Ciò dava agio al recensore di compiere un *excursus*, per la verità sulla falsariga della dissertazione stessa, circa l'affermazione del *Populus* a Pistoia; un'affermazione che avvenne in sensibile ritardo rispetto ad altre città dell'Italia comunale per la forte tradizione ghibellina locale¹²⁶.

La critica all'eccesso di documenti inseriti nel testo introduttivo che abbiamo visto in relazione allo Statuto del Podestà è formulata ampiamente e per la prima volta da Salvemini proprio nel suo commento alla prefazione del *Breve*. Qui, infatti, il recensore arrivava a dichiarare esplicitamente che una parte non indifferente delle fonti riportate non era pertinente alla vicenda della legge e risultava, tutto sommato, piuttosto marginale anche in rapporto alla ricostruzione storico-politica. Sebbene non lo dichiarasse apertamente lasciava intuire che la loro presenza costituiva più che altro uno sfoggio di erudizione¹²⁷. D'altra parte, non volendo essere troppo severo con il lavoro del professore, Salvemini elogiava in più occasioni la sua minuzia erudita, spesso utile per le testimonianze che rendeva disponibili. In tal senso citava la lista dei Capitani del Popolo dal 1267 all'84, che nella terza parte della dissertazione veniva continuata fino al '96¹²⁸. In apertura aveva rilevato come per l'edizione di uno Statuto cittadino occorresse avere ben presenti la storia locale e la tradizione documentaria della città in esame. Dato che queste erano forse le principali doti del curatore, Salvemini le metteva ampiamente in luce, sottolineando la correttezza dell'indagine euristica. Il recensore notava anche l'importanza dello studio condotto da Zdekauer nella terza parte della dissertazione circa le condizioni dei distrettuali, l'alli-

¹²⁵ Ivi, pp. 12-13. Per la sinossi degli *Ordinamenta* del 1284 con lo *Statutum Potestatis* del 1296 cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., pp. LII-LIII, LXXIV. Sulla originaria presenza delle rubriche nel codice del Podestà cfr. L. GAI, *Note al testo del "Breve et ordinamenta Populi Pistorii": un frammento inedito del 1284*, «BSP», s. III, XVI (1981), pp. 45-125: 54-55, nota 36.

¹²⁶ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., pp. 13-15.

¹²⁷ «Quale relazione con la materia, trattata dallo Z[dekauer], abbiano p.e. i documenti pubblicati nei § 31, 32, 37, 38, 47 e altrove, io non so vedere. E pare che talvolta non lo veda neanche l'A[utore], che per introdurli nel discorso si serve delle espressioni *nunc referre licet, huc inserire placet*, e simili» (ivi, p. 15, nota 9).

¹²⁸ Cfr. *Breve et Ordinamenta Populi, Praefatio* cit., pp. XLIX-LI e LXXIV-LXXV.

bramento del contado fatto nel 1294, le società delle arti e quelle del Popolo; anticipando il rilievo che proprio questi temi avrebbero in seguito avuto nella storiografia pistoiese¹²⁹.

Il fatto di aver evidenziato alcune «inesattezze» del curatore nella resa del manoscritto, sia del *Breve* che dello *Statutum Potestatis*, rispondeva più che altro alle caratteristiche di esercitazione accademica proprie allo scritto salveminiano¹³⁰. Nelle ultime pagine della sua recensione la minuzia critica instillata dal Paoli appare, infatti, ancor più esplicita. Ad esempio, quasi un'intera pagina serve a mostrare l'infondatezza della distinzione operata da Zdekauer fra *Statutum* e *Ordinamentum*, poiché, come scriveva Salvemini, spesso i due termini erano sinonimi nella documentazione comunale e facevano piuttosto riferimento a due momenti diversi della medesima normazione, in quanto *Ordinamentum* era la legge presa a parte e non ancora inclusa nel *corpus* dello *Statutum*. Sempre in vena di precisazioni, il commentatore non mancava di sottolineare altri errori, come la qualifica di *dominus* attribuita a Dante; o la derivazione degli Ordinamenti di Giustizia fiorentini dagli Statuti del Popolo, mentre la legge principale di essi che obbligava i magnati a sodare si trovava in quelli del Podestà¹³¹. Numerosi termini, poi, erano stati resi male dal curatore. In particolare Salvemini si appuntava sul fatto che Zdekauer avesse ommesso alcune parole e non avesse tenuto sempre nel debito conto le notazioni a margine del testo e le parti cassate nel manoscritto¹³².

L'attenzione del recensore appare qui condotta con eccessiva acribia. Restano, però, importanti alcune indicazioni, come l'impressione generale che dal punto di vista paleografico-diplomatistico l'edizione del *Breve* apparisse condotta in modo migliore rispetto a quella del Podestà, poiché nel primo «si discernono le parole scritte nelle interlinee, il che non avviene per lo S[tatuto del] P[odestà], in cui ce ne sarebbe stato più bisogno, viste le condizioni speciali del codice»¹³³; una differenza tecnico-qualitativa che evidenziava l'evoluzione stessa dello Zdekauer editore.

La conclusione dell'elaborato salveminiano, dettata da grande acume e profondo buon senso (non sempre comune a chi, anche in seguito, ha

¹²⁹ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 15.

¹³⁰ Cfr. ivi, p. 25.

¹³¹ Ivi, pp. 25-26.

¹³² Il problema delle note a margine non riportate nella trascrizione si riproporrà nel *Costituto senese* (cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione* cit., p. VII).

¹³³ SALVEMINI, *Gli statuti di Pistoia* cit., p. 27.

commentato ampie e complesse edizioni di fonti), confermava il giudizio positivo espresso, in generale, nei confronti dei due lavori. Volendo quasi giustificare le note critiche avanzate, senza far torto ad un prodotto di grande valore, ricordava che proprio l'attenzione da lui prestata ad ogni minuzia rifletteva «l'importanza delle due opere dello Z[dekauer] Che se qualcosa abbiamo trovato in esse da non potersi approvare, non vorremmo che ciò ne diminuisse come che sia il pregio, perché in lavori di questa fatta la perfezione assoluta è impossibile; solo chi non fa non falla»¹³⁴.

Dopo le note salveminiane nessun commento di rilievo è stato fatto a questa edizione fino al 1981, anno in cui Lucia Gai ha dato alle stampe un contributo relativo ad un frammento del testo statutario fino ad allora sconosciuto e da lei rinvenuto presso l'Archivio di Stato pistoiese. Nell'occasione l'autrice ha preso in esame anche il lavoro dello Zdekauer, definendolo «non [...] sempre ineccepibile» e «carente soprattutto di un soddisfacente apparato codicologico e paleografico». In particolare la studiosa ha rilevato la fretta con cui l'editore avrebbe esaminato il manoscritto pervenendo a conclusioni in larga misura errate circa l'attuale condizionamento del codice. Questo, infatti, appare rilegato in maniera ordinata e secondo un ordine cronologico abbastanza preciso, quindi non alla rinfusa come sosteneva Zdekauer. Essa ha inoltre sottolineato come il fatto di aver limitato l'edizione alla materia giuridica composta fino al 1284, con la relativa espunzione dal corpo del testo di tutto il materiale posteriore o non consequenziale per datazione e contenuto, abbia determinato una resa a stampa chiusa entro i limiti della redazione principale, statica e non in grado di rendere il processo diacronico con cui nel tempo si formò il dettato normativo¹³⁵.

Le critiche della Gai sono molto circostanziate e si rinvia senz'altro al suo contributo per un esame di esse¹³⁶. Tuttavia ci sembra opportuno osservare che, per quanto pertinenti, soprattutto in rapporto alla non adeguata distinzione delle mani di scrittura, al condizionamento del volume, ai relativi problemi di identificazione delle antiche cartulazioni ed alla errata datazione di alcune rubriche, tali rilievi non investono la sostanza della resa testuale; la quale, pur con evidenti carenze opportunamente segnalate e che giustificherebbero una eventuale nuova edizione critica, conserva ancora oggi una notevole utilità, al punto che è stata ripubblicata nel 2002¹³⁷.

¹³⁴ Ivi, p. 29.

¹³⁵ GAI, *Note al testo cit.*, pp. 50-57.

¹³⁶ In particolare alle note 26-28, pp. 50-51.

¹³⁷ *Statuti Pistoiesi del secolo XIII cit.*

I lavori sulla normativa senese e sugli statuti rurali

Il professore boemo aveva dato alle stampe i due codici pistoiesi allorché, ormai trasferitosi in Toscana, si stava occupando anche della normativa fiorentina, di quella senese e dei testi relativi ad alcuni centri della Valdelsa¹³⁸. In rapporto al capoluogo toscano lo Zdekauer, sulla scia delle citate disamine condotte dal Rondoni e dal Papaleoni, in occasione di una breve ricerca sull'antico *morgincap* e, più in generale, sul diritto patrimoniale di matrice longobarda, procedette a una rilettura delle testimonianze documentarie che lo portò a datare a prima del 1221 l'esistenza di redazioni statutarie cittadine¹³⁹. Tuttavia, come ricordavamo in precedenza, l'impegno dedicato dallo studioso alla normativa del maggior centro toscano fu di breve momento, forse perché essa appariva all'autore alquanto tardiva (1322-25, poi 1355), mentre a lui interessava conoscere i testi relativi alla stagione ritenuta più 'autentica' del comune toscano, ossia quella fiorita nel secolo XIII. Infatti nel 1897, dopo l'indubbio apprezzamento guadagnato con le edizioni dei codici pistoiesi, Zdekauer decise di avvicinarsi ad un'altra importante normazione del Duecento toscano, ossia il Costituto senese del 1262. L'edizione uscì nel 1897 (ma buona parte del lavoro era forse già pronta nel 1892, come attesta la data posta al piede della *Prefazione*)¹⁴⁰. Per la realizzazione era stata deter-

¹³⁸ Cfr. NARDI, *La carriera* cit., pp. 758-759.

¹³⁹ L. ZDEKAUER, *Il dono del mattino e lo Statuto più antico di Firenze*, «Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia», I, 1886, n. 3, pp. 33-36. Su questo testo cfr. SALVESTRINI, *Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese* cit., pp. XI-XII.

¹⁴⁰ ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti* cit.; ID., *Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituito senese (1262-1270)*, «BSSP», I, 1894, pp. 131-154, 271-284; II, 1895, pp. 137-144, 315-322; III, 1986, pp. 79-92. Cfr. in proposito anche U.G. MONDOLFO, *L'ultima parte del Costituto senese del 1262, ricostruita dalla Riforma successiva*, ivi, V, 1898, pp. 194-228. Il Costituto senese del 1262 e il frammento relativo agli ultimi due libri di esso, per quanto scritti da mani diverse sono parte della stesso testo normativo e, secondo Salvemini, tracciati nel medesimo anno. Quest'ultimo li recensiva insieme; e insieme dovrebbero oggi trovare una collocazione editoriale (cfr. G. SALVEMINI, *Il Costituto di Siena del 1262*, in ID., *La dignità cavalleresca* cit., pp. 204-219 - 1ª ed. «ASI», s. V, XXI 1898, pp. 371-389). L'importanza di tali appendici per lo studio del codice senese è sottolineata da M. ASCHERI, *Legislazione, statuti e sovranità*, in *Antica Legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri, Il Leccio, Siena 1993, pp. 1-40; ID., *L'Accademia degli Intronati e la ricerca storica locale a Siena*, in *Il contributo delle Società Storiche Toscane allo sviluppo della storiografia regionale dell'ultimo secolo*, «MSV», CI, 1995, pp. 177-189: 178-179, nota 8. Si veda, inoltre, L. ZDEKAUER, *Statuti criminali del fóro ecclesiastico di Siena*, «BSSP», VII, 1900, pp. 231-240. Cfr. al riguardo anche P. NARDI, *Gli ordinamenti medievali di Pisa e Siena in una recente pubblicazione*, «Studi senesi», XCIII, 1981, pp. 446-460: 455.

minante proprio l'esperienza condotta sui codici pistoiesi, ai quali, del resto, il curatore si riferiva esplicitamente¹⁴¹. Anche l'impresa senese, infatti, constava di una *Prefazione*, nonché di un'ampia *Dissertazione* che descriveva lo sviluppo della legislazione comunale; e si chiudeva con un articolato sistema di indici che facilitava enormemente la consultazione del testo.

Nell'opera dello Zdekauer appare ottimo il lavoro di scavo documentario e risultano convincenti i criteri adottati per collocare cronologicamente le parti del *corpus* non datate. Grazie alla sua ricerca puntuale e all'attenta disamina del materiale normativo il curatore poteva concludere che il nucleo originale del Costituto senese risaliva al 1186, epoca in cui si era avviato un lungo processo di integrazione fra i *brevia* relativi alle magistrature comunali e le più antiche deliberazioni dei consigli cittadini¹⁴².

Notevole appare l'accuratezza con cui il testo fu dato alle stampe. Ampio ed esaustivo si rivela il commento storico-istituzionale. In quest'ultimo l'autore affrontò l'evoluzione del ceto dirigente senese in parallelo al mutamento delle strutture istituzionali e al progressivo delinarsi della realtà produttiva, con particolare riferimento all'economia finanziaria che era allora alla base della prosperità cittadina¹⁴³. Del resto lo Zdekauer aveva ben chiari i riflessi economici della normativa statutaria. Lavorò, infatti, col Lisini, alcuni anni dopo, all'edizione del più antico registro finanziario del Comune, ossia la *Biccherna del 1226*¹⁴⁴.

Anche le qualità del volume senese non passarono inosservate. La recensione del Salvemini fu ancora più incoraggiante di quella già complessivamente buona tributata alle edizioni dei codici pistoiesi¹⁴⁵. L'ottima riusci-

¹⁴¹ *Il Costituto del Comune di Siena, Prefazione* cit., p. IX.

¹⁴² Cfr. *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., pp. XIII-XIV.

¹⁴³ Cfr. *ivi*, pp. XX, XXIV-XXVI, XXXVI-XXXVII, LI-LII.

¹⁴⁴ *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna*, editi dalla Commissione Senese di Storia Patria, a cura di A. Lisini, L. Zdekauer, I (*Libro dell'anno 1226*), Lazzeri, Siena 1903. Cfr. in proposito ADSPT, *Lettere*, Zdekauer, 41, 3 marzo 1896. Per lo studio di temi desunti in certa misura dalla normativa senese, cfr. L. ZDEKAUER, *Un sequestro di arredi domestici a Siena nel 1297*, «BSSP», IV, 1897, pp. 184-186; *Id.*, *Aquae et ignis interdictio nell'antico diritto Senese*, *ivi*, X, 1903, pp. 258-271.

¹⁴⁵ «Una edizione che per correttezza e per ricchezza riesce a superare anche quelle bellissime degli Statuti pistoiesi [...] In siffatto lavoro lo Z[dekauer] è portato ad occuparsi di infinite questioni riguardanti tutti i rami del diritto; e sarà inutile aggiungere che lo fa con grande competenza, perché a chiunque s'occupa di storia del diritto italiano sono note le numerosissime e ottime pubblicazioni dell'A. sulla legislazione dei Comuni toscani specialmente del secolo decimoterzo» (SALVEMINI, *Il Costituto di Siena del 1262* cit., pp. 210, 212).

ta del lavoro si evince chiaramente ancora oggi confrontando l'opera con quella, più tarda, di Alessandro Lisini, editore del primo Costituito senese volgarizzato (1309-10)¹⁴⁶. Questa appare buona nella resa del testo, benché non preveda alcuna nota di commento; ed è corredata di opportuni indici analitici evidentemente esemplati su quelli dello Zdekauer. Tuttavia essa si apre con un breve e inadeguato testo introduttivo tanto sintetico quanto generico nella struttura. L'autore vi esamina le origini del Comune senese e della normativa cittadina fin dal secolo XII, ossia a partire da un'epoca tutto sommato lontana e sostanzialmente estranea alla materia giuridica in oggetto¹⁴⁷, nonché già affrontata proprio dallo Zdekauer. Per converso, egli non fa alcun circostanziato riferimento all'importanza del dettato come testimonianza del volgare nei testi legislativi della Toscana comunale¹⁴⁸.

Durante la sua lunga permanenza in Toscana lo Zdekauer non si dedicò solo ai codici cittadini. Nel corso degli anni Novanta fece uscire, per lo più sulla «Miscellanea Storica della Valdelsa», alcuni studi sui testi normativi dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano e Casole d'Elsa, nonché un importante saggio sugli Statuti della Rocca di Tintinnano che dette l'avvio all'originale lavoro di Salvemini sui Comuni rurali¹⁴⁹. Queste indagini testimoniano l'attenzione dello studioso a differenti tipologie statutarie e giuridico-normative: dalle raccolte di un Comune con connotazione quasi urbana, come San Gimignano, alla comunità rurale; e dagli Statuti municipali a quelli corporativi, fino alle fonti giudiziarie degli ufficiali forestieri e ai testi meno noti della trattatistica giuridica¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Rinvio in proposito a F. SALVESTRINI, L. TANZINI, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in I. LORI SANFILIPPO, G. PINTO (a cura di), *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2015, pp. 250-301: 268-276.

¹⁴⁷ Scriveva il curatore stesso: «Delle costituzioni di quell'epoca rimangono scarse vestigia anche nel presente statuto volgare» (*Il Costituito del Comune di Siena volgarizzato*, I, Prefazione cit., p. IX).

¹⁴⁸ Il curatore, infatti, si limitò a rilevare che lo Statuto in questione, forse il primo importante codice cittadino volgarizzato del secolo XIV, era un «utile elemento degli studi filologici della lingua italiana» (ivi, p. IV).

¹⁴⁹ L. ZDEKAUER, *La Carta libertatis e gli Statuti della Rocca di Tintinnano (1207-1297)*, «BSSP», III, 1896, pp. 327-376. Cfr. con G. SALVEMINI, *Un comune rurale nel secolo XIII*, in ID., *Studi storici*, Galileiana, Firenze 1901, pp. 1-37 (1 ed. 1897-99); ora in ID., *La dignità cavalleresca* cit., pp. 274-297.

¹⁵⁰ ZDEKAUER, *Il consiglio XVI°* cit.; ID., *Il Diritto Romano nel Comune antico di San Gimignano*, «Studi Senesi», IX, 1892, pp. 137-147; ID., *Spigolature degli Atti del Podestà di San Gimignano dall'anno 1220 fino al 1266*, «MSV», II, 1894, pp. 47-54; ID., *Sugli Statuti*

Nella maggior parte dei casi si trattava di indagini su singole fonti, che non ne prevedevano l'edizione se non parziale o come appendice. Tuttavia erano ricerche alquanto accurate, che presentavano i testi nella loro stratificazione cronologica. Lo studioso si dimostrava perfettamente consapevole della complessità insita nelle raccolte di leggi, anche di Comuni minori, molto spesso modificate e soggette a integrazioni¹⁵¹.

Le posizioni in tema di edizioni statutarie

I lavori sulla normativa toscana condotti dallo Zdekauer si inserirono in un momento particolarmente significativo per lo studio e la pubblicazione degli Statuti comunali. Nel 1880 si era svolto a Milano il secondo Congresso nazionale delle Società storiche italiane, nel corso del quale erano state date delle indicazioni generali volte ad indirizzare secondo un programma comune le sempre più numerose iniziative editoriali. A prescindere dalla fattibi-

antichi del Comune di Poggibonsi e segnatamente sopra due Codici di essi che si conservano nell'Archivio comunale, ivi, II, 1894, pp. 243-252; ID., *Sugli Statuti dell'arte dei giudici e notai di S. Gimignano (1347-1525)*, ivi, IV, 1896, pp. 28-35; ID., *Sugli Statuti della Terra di Casole (1385-1561)*, ivi, IV, 1896, pp. 120-141; ID., *Arbitrato tra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, proferito nel 1209. Contributo alla storia degli Statuti del contado fiorentino*, ivi, VII, 1899, pp. 113-123. Su questi testi cfr. S. GENSINI, *La Società Storica della Valdelsa e la sua "Miscellanea"*, in *Il contributo delle Società Storiche Toscane* cit., pp. 139-163: 146-148; S. PUCCI, *Lo statuto di Poggibonsi del 1332*, in S. PUCCI (a cura di), *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto del 1332*, con un saggio di Ch. M. De La Roncière, Lalli, Poggibonsi 1995, pp. 9-38: 12, 18, 21, 30; I. GAGLIARDI, F. SALVESTRINI, *Motivi e momenti di storia della storiografia su San Gimignano*, in I. GAGLIARDI, A. GALLI, F. SALVESTRINI, N. TIRINNANZI (a cura di), *Bibliografia di San Gimignano*, Poggibonsi-San Gimignano, Nencini, Poggibonsi 1996, pp. 15-52: 29-30. Cfr. anche L. ZDEKAUER, *Sugli Statuti del Monte Amiata (1212-1451). Con il testo delle Franchigie di Monticello del 1311*, in *Studii giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento*, Bocca, Torino 1898, II, pp. 239-254.

¹⁵¹ Sappiamo che in questo periodo Zdekauer aveva trascritto anche lo Statuto della Sambuca Pistoiese, traendolo dal codice conservato nell'archivio del Comune di Pistoia (sul progetto cfr. lettera di Zdekauer al Chiappelli, BCFP, CCh, n. 126, 16 ottobre 1901). Tuttavia egli non dette alle stampe il lavoro, forse anche a seguito di un giudizio del Paoli, cui era stato chiesto di leggere la prima stesura dell'opera. Questi, infatti, rifiutò di pubblicarla sull'«ASI», affermando che «se si comincia ad aprire la via agli Statuti locali non si finisce più» (cfr. lettera di Cesare Paoli a Lodovico Zdekauer, BNCF, CCh, 13/35, 18 novembre 1892. In proposito si veda anche NARDI, *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., pp. 80-81, nota 49). Lo Statuto fu poi edito dal Santoli sulla base della copia redatta dal professore boemo (cfr. in proposito M. SOFFICI (a cura di), *Lo Statuto della Sambuca [1291-1340]*, Pacini, Pisa 1996, in partic. la presentazione di G. Savino, p. 7).

lità di questo come di altri progetti analoghi, destinati prima e dopo ad un sostanziale fallimento, è interessante la proposta di lavoro fatta in quell'occasione da Pasquale Del Giudice. Questi, infatti, sostenne l'edizione integrale degli Statuti relativi alle varie aree regionali, da condurre con criteri e metodologie uniformi. Secondo lui ogni resa a stampa di raccolte normative doveva prevedere un discorso «proemiale» che illustrasse le vicende storiche delle fonti pubblicate, nonché il loro rapporto con altre testimonianze della stessa località e della medesima epoca; quindi un'accurata trascrizione dei testi provvista di note critiche e di un glossario finale¹⁵².

Il progetto sembrò in quell'assise fin troppo ambizioso, e venne subito accantonato. Tuttavia, come abbiamo visto, questi criteri furono sostanzialmente quelli adottati dallo Zdekauer nei suoi lavori toscani, che, non a caso, divennero subito per la comunità degli studiosi veri e propri modelli di pubblicazione da seguire. Egli, del resto, aveva proceduto all'edizione delle fonti normative e allo studio delle altre testimonianze dei governi municipali non per gusto antiquario o interesse bibliofilo, bensì – come scrisse nella prefazione al Costituto senese dei Placiti – allo scopo di «somministrare i materiali per uno studio comparato» della storia economica e della scienza sociale¹⁵³.

¹⁵² Cfr. E. ARTIFONI, *La storiografia della Nuova Italia, le deputazioni regionali, le società storiche locali*, in *Una regione e la sua storia*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 1998, pp. 41-59: 50; G.S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in S. BULGARELLI, A. CASAMASSIMA, G. PIERANGELI (a cura di), *Catalogo della raccolta di statuti cit.*, VIII, T-U, Olschki, Firenze 1999, pp. XI-XCVI: XXVI.

¹⁵³ ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti cit.*, p. 156. In una interessante lettera a Luigi Chiappelli Zdekauer esponeva alcune sue concezioni circa la natura delle fonti giuridiche e il rapporto fra legge e diritto. Egli riteneva che non si potesse fare storia di quest'ultimo con la sola proposizione delle fonti, ma occorresse l'interpretazione delle testimonianze per capire come fattori economici e sociali avessero condizionato il diritto stesso e la sua strutturazione. Sottolineando, già nel 1890, un distacco più intenzionale che effettivo dal positivismo descrittivista e un'adesione ai metodi interpretativi della scuola 'economico-giuridica' egli affermava: «le fonti non sono una scienza, ed il nostro periodico deve essere destinato ad una scienza. Inoltre le fonti non sono legate colla scienza altro che da quel legame esterno, che unisce la legge colla iuris prudenza: di modo che la nostra definizione (ogni titolo è nello stesso tempo una definizione) escludendo del tutto il diritto, lo separa con una violenza per nulla giustificata dalle sue spontanee manifestazioni, nella legislazione e nella giurisprudenza [...] Noi vogliamo fondare una Rivista di storia del diritto [ma cerchiamo] di accomodarlo in quel letto di Procuste che sono 'le fonti' e le scienze giuridiche; cose mal definite, e che non formano un concetto unico, un concetto sistematico. Secondo la mia idea il nostro Periodico deve dare un nuovo indirizzo alle ricerche storiche del diritto. Se noi gli diamo il titolo di ricerche su fonti e su altri giuristi cadrà su di noi tutto l'odio dei legisti nostri, che ci taccieranno di fare ricerche archeologiche [...] La principale mira delle ricerche storiche del

Nei suoi corsi universitari senesi, soprattutto quello 'libero' di storia del diritto, Zdekauer aveva affrontato l'origine della *Littera Pisana* o *Florentina* e aveva sostenuto la necessità di studiare il diritto italiano per regioni¹⁵⁴. Sono, poi, di grande rilievo alcune sue dichiarazioni, come quella per cui: «stabilita una volta la massima del Potestà forestiero, nacque uno scambio di vedute vivissimo tra le città dell'Italia settentrionale e media, preparando così una civiltà in gran parte uniforme, e quel che ormai possiamo chiamare un sentimento politico nazionale»¹⁵⁵. In un altro testo, che appare quasi come un manifesto delle sue concezioni storiografiche, aggiungeva: «ormai lo studio delle fonti giuridiche passa in prima linea acquistando esse un interesse assai più grande delle cronache e delle altre narrazioni, abbellite dalla fantasia dello scrittore o avvelenate dallo spirito partigiano [...] Ma queste leggi non disegnano che lo scheletro, la ossatura dell'organismo storico. Per riempire cotesto organismo di sangue e di vita, bisogna che concorrano altri elementi, tra i quali il principale è l'elemento economico»¹⁵⁶.

Tuttavia, in termini operativi, la prospettiva del colto studioso boemo rimase quella più schiettamente erudita. Mancò al cultore degli Statuti toscani la volontà di procedere in maniera concertata. Trascurando anch'egli i dettami del Congresso, scelse di lavorare, come gran parte dei suoi colleghi, senza cercare un coordinamento con iniziative simili condotte da altri ricercatori su testimonianze dello stesso tipo. Nei fatti non propose studi di carattere generale, né pensò mai ad un'indagine complessiva sui caratteri 'esterni' degli Statuti toscani o ad una storia del diritto a propensione sistematizzante che ricostruisse la dinamica degli istituti giuridici tramite l'analisi delle fonti normative; e quindi non si cimentò in un'ampia giustapposizione delle legislazioni municipali e delle consuetudini locali condotta per formulare alcune sintesi generali, secondo quanto, ad esempio, stavano allora fa-

diritto, secondo me, deve essere, d'ora in poi, di ricondurre i fenomeni storici alle loro cause economiche ed ai loro fondamenti razionali» (BCFP, CCh, n. 126, 1 dicembre 1890).

¹⁵⁴ NARDI, *La carriera* cit., p. 767-769; D. BALESTRACCI, *Ricerca e insegnamento della storia nell'Università di Siena fra Otto e Novecento*, in *L'Università di Siena. 750 anni di storia*, Pizzi, Milano 1991, pp. 195-206: 199.

¹⁵⁵ *Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., p. LVII.

¹⁵⁶ L. ZDEKAUER, *Saggio d'una bibliografia storica senese moderna (1854-1900)*, «BSSP», VIII, 1901, pp. 361-379: 371. Sull'evoluzione dalla matrice filologica a quella economico-giuridica della storiografia positivista cfr., soprattutto per i decenni successivi al 1900, il bilancio storiografico profondamente ideologizzato di W. MATURI, *La crisi della storiografia politica italiana*, «Rivista Storica Italiana», XLVII, 1930, pp. 1-29: 1-3, 6-7, 21.

cendo Vito La Mantia, il Pertile e lo stesso Francesco Schupfer¹⁵⁷. Da molti punti di vista la sua attività si inserisce nell'area, già ricordata, del cosiddetto 'metodo storico', un ambito nel quale, come ha acutamente rilevato Enrico Artifoni, «l'uso della parola 'scienza' era per lo più metaforico, e stava a indicare genericamente un complesso di cautele nel procedere, un certo rigore nella critica e nell'edizione delle fonti: si diceva insomma scientifico ciò che era preciso e formalizzabile»¹⁵⁸. D'altra parte, l'interesse per i fenomeni e le realtà sociali assumeva, non di rado, un carattere bozzettistico, o dava adito a generici giudizi morali che arrivano a sorprendere per la loro banalità¹⁵⁹.

Zdekauer si presentava in primo luogo come un esemplare editore di documenti, in particolare normativi; e questa era senza dubbio la principale virtù che gli riconoscevano gli estimatori del suo lavoro di ricerca, come ad esempio Salvemini e, soprattutto, Schupfer¹⁶⁰. Certamente egli non mancò di fornire il suo contributo alla questione 'operativa' che allora animava gli studi di storia statutaria, ossia il bisogno di coordinare le iniziative editoriali, di confrontare i testi, di classificarli, di giungere dalla moltitudine delle normative locali a indirizzi di studio in qualche modo unitari. Ma la relativa

¹⁵⁷ V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, Roma e stato romano, F.lli Bocca, Torino 1884, pp. 93-454; A. PERTILE, *Statuti municipali e loro influenza sul diritto privato*, in *Il Digesto italiano*, XXII, 2, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1895, pp. 456-471; F. SCHUPFER, *La teoria generale delle obbligazioni particolarmente contrattuali. Studii sugli statuti di Roma e dello Stato romano*, F.lli Bocca, Torino 1899. Non va forse del tutto escluso che proprio l'assenza di opere di grande respiro sia stata una delle cause che determinarono la duplice frustrazione delle aspirazioni accademiche senesi nutrite dallo Zdekauer e il suo definitivo trasferimento a Macerata (cfr. per questi fatti NARDI, *La carriera* cit., pp. 771-775 e 777-778; BALESTRACCI, *Ricerca e insegnamento della storia* cit., pp. 199-200; ed anche F. COLAO, *Momenti dell'insegnamento giuridico nell'Ottocento*, in *L'Università di Siena* cit., pp. 217-226: 223).

¹⁵⁸ ARTIFONI, *Carlo Cipolla* cit., p. 10.

¹⁵⁹ «Si estendono in fine, in modo abbastanza strano, alla donna non maritata le restrizioni del diritto di testare imposte alla donna maritata [...] È questa una delle tante leggi statutarie che offendono il nostro sentimento morale, appunto riguardo alla famiglia, come ormai siamo abituati a concepirla noi. Il che dimostra a sufficienza quanta strada abbiano fatto in proposito i concetti morali, e quanta distanza separi gli statuti civili del Comune da quelli dell'età moderna» (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., p. LXXXIV).

¹⁶⁰ Cfr. M. BERENGO, *Salvemini storico e la reazione del '98*, in E. Sestan (a cura di), *Atti del convegno su Gaetano Salvemini*, Il Saggiatore, Milano 1977, pp. 69-85: 70-71. Lo stesso Chiappelli nel necrologio rilevava che «Dove particolarmente l'opera dello Zdekauer apparisse veramente ragguardevole, è nelle edizioni di statuti comunali» (CHIAPPELLI, *Lodovico Zdekauer* cit., p. 166). Cfr. in proposito anche le lettere di Schupfer a Zdekauer in BNCF, CCh, 13/61, 9 gennaio 1905 e 16 febbraio 1911.

limitatezza del suo orizzonte storiografico è evidenziata dalla proposta che egli avanzò per la nuova edizione dei *Rerum Italicarum Scriptores* (1904), allorché consigliò di aprire una collezione di Statuti anteriori alla metà del secolo XIII distinti fra area lombardo-tosca (in cui era stata più forte l'influenza germanica) ed area greco-normanna (maggiormente sensibile alla tradizione romanistica); e tra Statuti cittadini e Statuti rurali. In tale occasione egli fece proprie alcune rigide classificazioni proposte dallo Schupfer, il quale, a sua volta, le aveva mutate da un'altrettanto rigida e formalistica ripartizione per 'famiglie' avanzata nei primi anni Cinquanta da Conrad Franz Rosshirt¹⁶¹. Zdekauer non perse di vista le istanze della storiografia giuridica del periodo, sempre più orientata verso la classificazione e la sistemazione dogmatica, e non mise in discussione la necessità del confronto tra differenti raccolte di testimonianze legislative. Tuttavia, legato a doppio filo al metodo filologico, nel concreto dette luogo soprattutto allo studio, al trattamento e all'edizione di singole fonti normative¹⁶².

¹⁶¹ C.F. ROSSHIRT, *Dogmengeschichte des Civilrechts*, Mohr, Heidelberg 1853, pp. 43-58. Cfr. anche PENE VIDARI, *Introduzione* cit., pp. XXXI, XXXVIII-XXXIX. Di una generica e un po' echeggiata contrapposizione fra elementi della «tradizione germanica e la dottrina romanistica rinascente» nell'elaborazione del diritto e nel pensiero civile senese del secolo XIII Zdekauer aveva parlato anche nell'introduzione al volume senese (*Il Costituto del Comune di Siena, Dissertazione* cit., pp. XXXV, LIV-LVI, LXI-LXII). Per l'insistenza sulla necessità di pubblicare i codici della piena età comunale, non posteriori al secolo XIV: «Cosa ci può insegnare uno statuto, riformato sulla fine del Quattrocento o in pieno Cinquecento? Nulla, che non possiamo trovare assai meglio nel vol. 2 dei "Tractatus illustrium iuris-consultorum". È quindi da riprovarsi la smania di pubblicare qualunque statuto municipale» (ZDEKAUER, *Il Costituto dei Placiti* cit., p. 156).

¹⁶² È significativo che anche dopo tale proposta, risalente al 1904, abbia condotto con Pietro Sella l'edizione degli Statuti trecenteschi di Ascoli, allontanandosi dalle concezioni e dai programmi da lui stesso proposti (L. ZDEKAUER, P. SELLA (a cura di), *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, Forzani, Roma 1910; rist. anast. Bottega d'Erasmus, Torino 1966. Su questo testo cfr. ora l'interessante contributo di G. ORTALLI, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in E. Menestò (a cura di), *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 11-35). Sull'attività storiografica di Zdekauer nelle Marche cfr. V. BROCCO, *Dizionario bio-bibliografico dei Maceratesi*, in A. ADVERSI, D. CECCHI, L. PACI (a cura di), *Storia di Macerata*, II, Comune di Macerata 1972, pp. 564-566; in particolare per le indagini archivistiche, E. LODOLINI, *La scuola archivistica maceratese tra la fine del sec. XIX e gli inizi del sec. XX. Un maestro e un allievo: Lodovico Zdekauer ed Ezio Sebastiani*, in *Documenti per la storia della Marca*, Centro di Studi Storici Maceratesi, Macerata 1976, pp. 32-64: 35-47; M. MORONI, *Lodovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», n. 22, Ancona 1997, pp. 11-50.

Conclusioni

Nel 1896 Zdekauer vinse il concorso per la cattedra di professore ordinario di Storia del diritto italiano all'università di Macerata, e lì rimase ad insegnare per molti anni¹⁶³. Morì a Firenze il 30 aprile 1924¹⁶⁴. Quelle che furono le sue qualità come storico del diritto e studioso degli Statuti medievali sembrano essere state colte in maniera esemplare da Francesco Schupfer, suo grande estimatore, nella relazione del concorso a cattedra stilata in occasione della prova maceratese. Le sue parole, particolarmente gradite dal professore boemo, che evidentemente in esse ebbe modo di riconoscersi, furono da questi riportate nel memoriale autobiografico al quale in più occasioni abbiamo fatto riferimento¹⁶⁵. Zdekauer venne allora definito «erudito pieno di buon senso storico», ed elogiato soprattutto per la «diligenza, sicurezza ed esattezza della ricerca storica ed una grande rettitudine di giudizio». Questi elementi, come si può vedere, rilevavano più l'accuratezza, l'onestà e la precisione che non l'originalità e la profondità dello studioso. Si ricorse, non a caso, alla parola «erudito»¹⁶⁶.

Schupfer riconosceva implicitamente che i migliori lavori dello Zdekauer erano proprio le pubblicazioni di testimonianze documentarie. Tali opere – aggiungeva – «anche prescindendo dalle illustrazioni, con cui le corredò, hanno giovato e giovano altamente alla scienza». D'altra parte, lo si è visto commentando alcune sue realizzazioni, Zdekauer non fu soltanto un rigoroso editore di fonti. La sua capacità di ricostruire, mediante un'attenta

¹⁶³ P. NARDI, *Lodovico Zdekauer a Macerata tra archivi e insegnamento universitario*, «Annali di Storia delle Università italiane», XIV, 2010, cisui.unibo.it.

¹⁶⁴ NARDI, *La carriera* cit., pp. 779-780; ID., *Lodovico Zdekauer e i suoi studi* cit., p. 84.

¹⁶⁵ E da qui sono tratte le citazioni che seguono (ZDEKAUER, *Ricordi* cit., pp. 222-223). Il testo della *Relazione sul concorso alla cattedra di Professore Ordinario di Storia del Diritto Italiano nell'Università di Macerata* è in «Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione Pubblica», XXIV/I, numero 17 del 29 aprile 1897, pp. 715-721.

¹⁶⁶ Quella che fu una delle sue migliori qualità venne espressa indirettamente da lui stesso nella lettera che inviò alla Società Pistoiese di Storia Patria nel 1902 accettando l'incarico di presidente. In questo testo, a proposito del Codice diplomatico pistoiese, affermava che per lo studio e l'edizione delle fonti occorreva seguire sempre «un metodo rigoroso ed una critica severa»; evidenziando nel contempo il passo avanti che aveva compiuto rispetto all'erudizione dei secoli precedenti, dato che di tale rigore «quegli antichi, nel loro sacro ed ardente entusiasmo, non si sognarono neppure le lontane parvenze» (cito i brani della lettera riportati da RAUTY, *I fondi diplomatici pistoiesi* cit., p. 50). Per i rapporti di stima che intercorsero fra Schupfer e Zdekauer cfr. le epistole inviate dal primo al secondo fra il 1888 e il 1917 (BNCF, CCh, 13/61).

esegesi, la struttura e il funzionamento delle istituzioni comunali ne fece un ottimo storico del diritto medievale. Pur nei limiti che abbiamo rilevato, non possiamo oggi che concordare con Schupfer e con la commissione giudicatrice, la quale «è stata unanime nel rilevare la grande maestria con cui [le edizioni] sono condotte».

L'esule boemo in terra italiana si era avvicinato allo studio degli Statuti comunali spinto da un grande interesse per le antiche leggi municipali. Mettendo a frutto la sua formazione, egli fuse la scuola critico-filologica, paleografica e diplomatistica di matrice tedesca con la fiorente tradizione erudita toscana sul terreno di alcune illustri città di provincia. Zdekauer fu cultore delle fonti più che storico di rilievo. Ma proprio nella lettura delle testimonianze documentarie percepì il senso civico che animava le comunità, quelle piccole e meno note non meno delle grandi. In questo senso egli fu storico dell'età comunale, studioso ed estimatore della libertà civile che a lui si presentava, anche nei testi normativi, come un connotato del popolo ed un afflato quasi mistico; specialmente evidente in quella regione della penisola nella quale aveva scelto di vivere e di operare, in quella parte d'Italia della quale ebbe a scrivere, quando ormai sapeva di doverla lasciare: «molto vi imparai [...] la tendenza conservatrice, il rispetto di se stesso e del proprio passato, che insegna a rispettare altrui [...] un senso nostalgico, che non si attacca al campanile ed alla materialità della terra, ma che ha un che di spirituale, perché la terra toscana ha realmente un'impronta singolarmente elevata, e quasi sacra»¹⁶⁷.

¹⁶⁷ ZDEKAUER, *Ricordi* cit., p. 201.

INDICE

<i>Premessa</i>	5
Paolo Luigi Nardi <i>Per la biografia intellettuale di Lodovico Zdekauer</i>	7
Gilberto Piccinini <i>Lodovico Zdekauer e la Deputazione di storia patria per le Marche</i>	29
Luigi Lacchè <i>La Giustizia di Lodovico Zdekauer: idea e immagini. Una prolusione maceratese</i>	49
Federico Valacchi <i>L'archivistica a Macerata tra passato e futuro</i>	65
Giammario Borri <i>Zdekauer e l'insegnamento della Diplomatica a Macerata</i>	79
Francesco Salvestrini <i>Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli statuti medievali toscani</i>	111
Marco Moroni <i>Lodovico Zdekauer e la storia dello ius mercatorum</i>	155
Francesco Pirani <i>Lodovico Zdekauer e la storia del medioevo marchigiano</i>	169
Luigiaurelio Pomante <i>L'Università di Macerata ai tempi di Zdekauer: un ateneo in espansione</i>	191
Mirko Grasso <i>Zdekauer a Macerata: reti intellettuali amicali e familiari</i>	219
Rosa Marisa Borraccini <i>Profilo di donna e di scrittrice: Maria Chiappelli Zdekauer (Macerata, 1902 - Lido di Camaiore, 1961)</i>	229
Giuliano Pinto <i>Conclusioni</i>	247
INDICI ANALITICI	
<i>Indice dei nomi</i>	257
<i>Indice dei luoghi</i>	266

Finito di stampare nel mese di novembre 2016
per conto di Andrea Livi editore in Fermo
dalla Fast Edit di Acquaviva Picena

